

**IL NUOVO REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (FIGC):
PROFILO INNOVATIVO, CRITICITÀ SISTEMICHE
E PROSPETTIVE APPLICATIVE**

di Andrea Bozza,* Pierfilippo Capello,** Vincenzo Calandrelli*** e Riccardo Bordino****

ABSTRACT: The new FIGC Sports Agents Regulations are part of a complex multilevel framework, where international rules, national legislation and sporting regulations at association-level intersect. This contribution deals with the subject from three perspectives: (i) the systemic and legal background; (ii) a detailed analysis of the key innovative profiles introduced by the new FIGC Sports Agents Regulations; and (iii) the main concerns raised by practitioners and football agents associations. Special attention is paid to the changing sports agents regulatory framework in Italy and its rationale, with the aim of providing readers with interpretative tools to address the current regulatory framework and possible, future reforms. The article concludes with a forward-looking reflection on the sensitive balance between sport association oversight and entrepreneurial freedom, as well as on the role of sport and ordinary case law – both at national and international level – in applying sports agents' regulations.

Il nuovo Regolamento FIGC degli agenti sportivi si inserisce in un quadro multilivello complesso, in cui si intrecciano norme internazionali, disposizioni legislative nazionali ed interventi regolamentari di matrice federale. Il contributo analizza criticamente il tema sotto tre profili: (i) l'inquadramento sistematico e giuridico delle fonti normative; (ii) l'esame puntuale delle modifiche normative introdotte dal nuovo Regolamento FIGC degli agenti sportivi; e (iii) le principali criticità sollevate dagli operatori del settore e dalle associazioni di categoria. Particolare attenzione è dedicata all'evoluzione logico-normativa della disciplina degli agenti sportivi in Italia, con l'obiettivo di offrire al lettore strumenti utili ad approcciare l'attuale assetto normativo ed eventuali sviluppi futuri. L'articolo si conclude con una riflessione prospettica sul delicato equilibrio tra controllo esercitato dalla FIGC e libertà d'impresa, nonché sul ruolo della giurisprudenza – non solo sportiva – nazionale ed internazionale, nell'attuazione concreta della disciplina in tema di agenti sportivi.

* Avvocato del Foro di Lecce.

** Avvocato del Foro di Milano.

*** Avvocato del Foro di Napoli.

**** Praticante avvocato del Foro di Milano.

Keywords: *FIGC Regulation 2025 – Sports agents – FIFA – FFAR – Domiciled sports agent – Fees – Self-representation – International and national sports regulatory framework – Professional freedom – Court of Arbitration for Sport – Court of Justice of the European Union – Regulatory harmonization.*

Regolamento FIGC 2025 – Agenti sportivi – FIFA – FFAR – Agente sportivo domiciliato – Compensi – Autonoma rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici – Ordinamento sportivo nazionale – Ordinamento sportivo internazionale – Libertà professionale – Tribunale Arbitrale dello Sport – Corte di Giustizia dell’Unione Europea – Armonizzazione normativa.

SOMMARIO: Introduzione – 1. Il Nuovo Regolamento Agenti FIGC (NRA): profili sistemici e fonti di riferimento – 1.1 Il quadro (sportivo) multilivello: FIFA, CONI, FIGC – 1.2 Natura giuridica dei regolamenti FIGC in tema di agenti sportivi e relative implicazioni – 1.3 Premessa: il principio di legalità nelle professioni regolamentate – 1.4 La logica evolutiva della regolamentazione in materia di agenti sportivi – 2. Premessa: la cornice regolamentare novellata dalla FIGC – 2.1 Le novità normative – metodologia di analisi – 2.2 NRA – Le novità regolamentari - piano sistematico – 2.3 NRA – Le novità regolamentari - profilo sostanziale – 2.3.1 La nuova definizione di “*agente sportivo domiciliato*” – 2.3.2 Rafforzamento dei requisiti soggettivi per l’iscrizione al Registro federale – 2.3.3 Su rinnovo annuale dell’iscrizione al Registro federale e sulla cancellazione dal Registro federale – 2.3.4 Modalità di organizzazione dell’attività di agente sportivo in forma societaria – 2.3.5 I contratti di mandato degli agenti sportivi – Autonoma rappresentanza del calciatore/della calciatrice in costanza di contratto di mandato sportivo – 2.3.6 Il corrispettivo dovuto all’agente sportivo – Calciatori/Calciatrici minorenni e contratto di apprendistato – 2.4 Nuovo Regolamento Disciplinare – Le novità regolamentari – 3. Criticità interpretative e reazioni del settore – 3.1 Le obiezioni delle associazioni di categoria – 3.2 Il problema dell’eccesso di regolamentazione e della disomogeneità tra Federazioni – 4. Prime riflessioni applicative e prospettive di evoluzione – 4.1 Quale equilibrio tra controllo federale e libertà d’impresa? – 4.2 Il ruolo degli organi disciplinari e della giurisprudenza sportiva (FIGC, CONI, TAS) – 5. Conclusioni

Introduzione

Oggi, scrivere di agenti sportivi significa affrontare un nodo centrale dell’architettura giuridica ed istituzionale del diritto dello sport e dei principi della giurisdizione sportiva. La materia non è esclusivamente tecnica, riservata agli specialisti e agli operatori: regolamenti, licenze, requisiti, sanzioni. Sotto la superficie formale delle norme, risiede una questione assai più profonda: chi ha il potere di regolare l’accesso a

una professione fortemente connessa e ormai funzionale all’organizzazione calcistica? E con quali limiti? In gioco non vi è soltanto l’efficienza di un mercato che è parte sostanziale dell’intera industria del calcio italiano, ma anche i limiti e le dimensioni delle stesse libertà e autonomia dei soggetti che vi operano, investono, costruiscono relazioni e carriere.

L’ultima versione del Regolamento degli agenti sportivi, adottata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) con il Comunicato Ufficiale n. 255/A del 23 aprile 2025 (“Nuovo Regolamento Agenti FIGC” – di seguito, per comodità, “NRA”),¹ è la più recente manifestazione di una stratificazione di norme segnata nel tempo da tensioni sistemiche, sovrapposizioni multilivello e contrapposizioni ideologiche.

Il presente contributo si propone quindi di analizzare il NRA da una duplice prospettiva:

- a) attraverso una ricostruzione sistematica delle fonti, dei contenuti innovativi e delle principali criticità che ne derivano;
- b) adottando un approccio logico-evolutivo, che consenta di cogliere non solo il “cosa” della nuova disciplina, ma soprattutto il “perché”, così da offrire una prospettiva sui possibili futuri sviluppi.

Ferma la puntuale analisi del NRA, il lavoro mira contestualmente ad identificare categorie e schemi generali che consentano a lettori e lettrici di approcciare alla materia degli agenti sportivi indipendentemente dalle molteplici modifiche normative, ed intrepretazioni giurisprudenziali, da cui la stessa è da sempre stata interessata.

Il contributo è articolato in cinque sezioni. Dopo una prima sezione dedicata all’analisi del quadro sistematico e delle fonti rilevanti, nella seconda e nella terza si esaminano le principali modifiche normative introdotte dal NRA e le reazioni più significative da parte degli operatori del settore. Nella quarta sezione ci si interroga sul ruolo degli organi disciplinari, sull’equilibrio tra controllo federale e libertà economica, nonché sulla necessità di un più efficace coordinamento normativo tra i diversi livelli regolatori, internazionale e nazionale. La quinta sezione prova a restituire uno sguardo più ampio e, se possibile, più umano: perché dietro ogni regola, c’è sempre una persona che la subisce, la applica o la contesta.

1. *Il Nuovo Regolamento Agenti FIGC (NRA): profili sistematici e fonti di riferimento*

Il NRA costituisce una tappa significativa nell’evoluzione normativa della figura professionale dell’agente sportivo nel contesto calcistico italiano. Esso realizza un processo di (re)armonizzazione delle discipline nazionali alla cornice regolatoria

¹ FIGC, *Comunicato Ufficiale n. 255/A del 4 aprile 2025 – Regolamento Agenti Sportivi*, documento reperibile all’indirizzo web <https://www.figc.it/it/federazione/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-255a-2025-04-23/>, ultimo accesso 15 settembre 2025.

internazionale della *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) e, al contempo, di allineamento ai principi generali dell'ordinamento statale e sportivo nazionale.

Come anticipato, la nuova disciplina federale non rappresenta un intervento isolato né contingente, bensì costituisce l'esito di una stratificazione progressiva e multilivello di fonti ed orientamenti, tanto normativi quanto giurisprudenziali. Proprio in tale ottica appare evidente come l'intervento regolamentare della FIGC si presenta quale sintesi tra esigenze di trasposizione di norme internazionali, tutela dell'autonomia sportiva, rispetto dei principi di legalità ed adeguatezza dettati dal diritto interno e, non da ultimo, risposta alle criticità applicative emerse negli anni precedenti. In proposito basti ricordare che, prima dell'entrata in vigore del regolamento, sia i *media* sia gli operatori dell'industria del calcio hanno più volte segnalato come l'assenza di un riferimento normativo unitario e di pronta applicazione avesse permesso l'accesso all'attività di agente sportivo a chiunque, senza alcun controllo delle effettive competenze e delle eventuali responsabilità nei confronti di assistiti e controparti.²

D'altro canto, il NRA, nell'attuale assetto normativo nazionale, sembra generare nuove criticità metodologiche e sostanziali.

Sul piano delle fonti, la regolamentazione della professione di agente sportivo ha diversi riferimenti, la cui gerarchia non è di immediata comprensione:

- fonti dell'ordinamento sportivo internazionale – il riferimento principale è alle *FIFA Football Agent Regulations* (FFAR), approvate nel dicembre 2022 ed aggiornate nel corso del 2023, 2024 e 2025, con le specificazioni di cui si dirà *infra*, paragrafo 1.4;³

- fonti primarie di diritto statale, in particolare: il *d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242* (c.d. “*Decreto Melandri*”)⁴ e il *d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37*,⁵ che disciplinano l'accesso alle professioni regolamentate; da tali fonti derivano, in

² Almeno in Italia, si è spesso fatto riferimento, come esempio di tale situazione, al “caso Wanda Nara”; Wanda Nara, ex moglie del centravanti argentino Mauro Icardi, sembra per anni aver agito come “agente” del giocatore senza avere alcuna competenza specifica né riconoscimento formale, operando – come tutti gli altri agenti nella sua condizione – in un ambiente sostanzialmente privo di ogni riferimento regolamentare o normativo.

³ FIFA, *FIFA Football Agent Regulations (FFAR)*, edizione 2025, in vigore dal 1 gennaio 2025, documento reperibile all’indirizzo web <https://digitalhub.fifa.com/m/1e7b741fa0fae779/original/FIFA-Football-Agent-Regulations.pdf>.

⁴ D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, documento reperibile all’indirizzo web <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;242~art2-com3>.

⁵ Si tratta di uno dei decreti legislativi attuativi dell’art. 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86 (c.d. Riforma dello Sport) – documento reperibile all’indirizzo web <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;37>. Nello specifico, il d. lgs. n. 37 reca “*misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo*”. Ai fini del presente lavoro, si segnala che, pur formalmente in vigore, il decreto legislativo 37/2021 appare non trovare concreta portata applicativa. Infatti, l’art. 12, primo comma del decreto legislativo 37/2021 aveva previsto l’emanazione di una disciplina di attuazione e di integrazione delle norme contenute nel decreto stesso; alla data in cui si scrive, nessuna disciplina attuativa/integrativa è stata emanata.

particolare, il riconoscimento della funzione normativa del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e l'autonomia tecnica, organizzativa e gestionale delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), che costituiscono il presupposto giuridico della normativa federale in materia di agenti sportivi;

– fonti dell'ordinamento sportivo nazionale, rappresentate dallo Statuto del CONI e dalle norme e regolamenti che il CONI, proprio in forza dei poteri statutari, emana con effetti sull'intera giurisdizione sportiva nazionale; dallo Statuto della FIGC; e dalle norme che la medesima FIGC emana in relazione all'attività degli agenti sportivi (in particolare, il Regolamento agenti sportivi);⁶

– giurisprudenza costituzionale, amministrativa, sportiva ed arbitrale, che ha progressivamente definito i limiti entro cui può svilupparsi l'autonomia regolamentare delle FSN, in particolare in tema di requisiti professionali, incompatibilità,⁷ libertà d'impresa e concorrenza.⁸

L'analisi sistematica del NRA ricostruisce i passaggi logico-evolutivi che hanno determinato la struttura attuale della disciplina (*infra*, paragrafo 1.4). Si tratta di individuare le linee di continuità e discontinuità che hanno guidato il legislatore sportivo e federale nel regolamentare l'attività dell'agente sportivo.

In quest'ottica, lo studio di tale regolamentazione rappresenta anche una finestra privilegiata per osservare le tensioni strutturali che attraversano l'ordinamento sportivo: da un lato, la spinta verso la standardizzazione e la regolazione centralizzata voluta dalla FIFA; dall'altro, le specificità normative, economiche e giuridiche di ciascun contesto nazionale, che rivendicano margini di autonomia non sempre compatibili con la predetta centralizzazione a livello internazionale.

Il NRA può essere considerato oggi non solo come un *corpus* normativo di dettaglio, ma anche come l'espressione concreta del tentativo di trovare un bilanciamento istituzionale tra istanze differenti: conformarsi agli standard internazionali, rispettare il principio di legalità delle professioni regolamentate, salvaguardare la libertà contrattuale e la sostenibilità del sistema sportivo nazionale,

⁶ Statuto FIGC, approvato con Comunicato Ufficiale n. 26/A del 31 luglio 2023, documento reperibile all'indirizzo web <https://www.figc.it/media/254871/all-al-cu-n-123a-del-20-novembre-2024-statuto-figc.pdf>; Statuto CONI aggiornato al 27 luglio 2023, documento reperibile all'indirizzo web https://www.coni.it/images/coni/Statuto_21-11-2023_delibera_n._1745_pubblicazione.pdf; CONI, *Principi fondamentali degli statuti delle FSN e DSA*, approvati con delibera del Consiglio Nazionale n. 1637 del 24 febbraio 2021, reperibile all'indirizzo web https://www.coni.it/it/voce_servizio_documenti_sito/coni/151-principi-fondamentali-statuti-fsn/file.html.

⁷ I database del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI (<https://www.coni.it/it/attivita-istituzionali/collegio-di-garanzia-dello-sport/giudizi.html>; u.a. 12 settembre 2025) e del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS o CAS) di Losanna (<https://www.tas-cas.org/en/jurisprudence/archive.html>; u.a. 12 settembre 2025) possono essere un buon punto di partenza per un'eventuale approfondimento sulla giurisprudenza in merito.

⁸ Sull'identificazione del quadro normativo cfr. anche E. LUBRANO, *La disciplina dell'agente sportivo: situazione attuale e prospettive future*, reperibile all'indirizzo web https://rivistadirittosportivo.coni.it/images/rivistadirittosportivo/ultime_novita/Lubrano_E._-_contributo_-_La_disciplina_degli_agenti_sportivi.pdf.

garantire certezza e coerenza nell'applicazione delle norme da parte degli organi di giustizia sportiva.

1.1 Il quadro (sportivo) multilivello: FIFA, CONI, FIGC

A livello internazionale, la FIFA, nella sua veste di ente regolatore del calcio mondiale,⁹ ha approvato il 16 dicembre 2022 le FFAR, con l'intento di armonizzare le discipline nazionali e rafforzare il controllo sull'attività degli agenti sportivi. Le FFAR, tuttavia, così come gli altri regolamenti della FIFA, hanno in linea di principio un ambito di applicazione circoscritto alla c.d. “*international dimension*”¹⁰ del rapporto giuridico rilevante o, per quanto qui interessa, dell'operazione di calcio-mercato di riferimento e, anche in considerazione della natura giuridica privatistica della FIFA, riconoscono espressamente che le normative sportive nazionali – che le Federazioni calcistiche affiliate alla FIFA sono obbligate ad implementare nel rispetto di quanto fissato dai regolamenti FIFA applicabili – possano includere norme di diritto interno inderogabili, eventualmente in contrasto con le previsioni dettate dalla FIFA.¹¹

La FIGC ha come referenti all'interno dell'ordinamento sportivo due soggetti principali, l'uno a livello nazionale e l'altro a livello internazionale. A livello nazionale, la FIGC è affiliata al CONI (che a sua volta è affiliato al Comitato Olimpico Internazionale - CIO); con l'affiliazione, la FIGC riconosce il primato del

⁹ In merito al ruolo della FIFA (e delle altre Federazioni sportive mondiali), nonchè alle connesse peculiarità, si è più volte espressa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (“CGUE”): per un approfondimento, tra gli altri, si vedano <https://www.bsp.lu/lu/publications/newsletters-newsflashes/ecjs-yellow-card-fifa-and-uefa#:~:text=On%202021%20December%202023%2C%20the,and%20the%20related%20commercial%20rights.>; <https://fifpro.org/en/who-we-are/fifpro-members/fifpro-europe/the-lassana-diarra-judgement-explained-what-does-it-mean-for-footballers#:~:text=The%20European%20Court%20of%20Justice,professional%20footballers%20freedom%20of%20movement> (per tutti: ultimo accesso 12 settembre 2025).

¹⁰ Il concetto di “*international dimension*” è prerequisito che definisce l'ambito di applicazione dei regolamenti emanati dalla FIFA. In breve, esso presuppone l'esistenza di un rapporto caratterizzato da elementi di internazionalità quale, a titolo esemplificativo, un trasferimento del diritto alle prestazioni sportive di un calciatore/una calciatrice da un *club* affiliato alla FIGC ad un *club* affiliato ad altra Federazione estera. Nonostante la sua centralità in termini di applicabilità dei regolamenti FIFA e la nutrita giurisprudenza a livello FIFA e TAS sul tema, il concetto di “*international dimension*” non trova una collocazione definitoria nei regolamenti FIFA rilevanti. Per un approfondimento delle diverse declinazioni della “*international dimension*”, si rinvia al Commentario ad uno dei regolamenti FIFA più importanti, le *Regulations on the Status and Transfers of Players*, 444 e 455-456, al seguente link: *FIFA-Commentary-on-the-FIFA-Regulations-for-the-Status-and-Transfer-of-Players-2023-edition.pdf*, ultimo accesso 26 settembre 2025.

¹¹ Cfr. art. 3, co. 3, FFAR, ed. gennaio 2025: “*Member associations may introduce in their national football agent regulations stricter measures than those stipulated in articles 11 to 21 of these Regulations. They may also deviate from those provisions where they conflict with stricter mandatory provisions of the law applicable in the territory of the member association*” e J. TOGNON, G. GRECO, con la collaborazione di L. DE SISTI, *L'ordinamento sportivo internazionale*, in L. Colantuoni, F. Iudica (a cura di), *Diritto Sportivo*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2020, 47.

CONI e si impegna a rispettarne norme e principi. A livello internazionale, la FIGC è associata alla FIFA e, allo stesso modo, si impegna a rispettarne norme e principi.

È quindi evidente che la FIGC debba fare riferimento alle normative del CONI e della FIFA.

Per quanto riguarda il CONI, esso ha il ruolo di raccordo e garanzia istituzionale. In base al d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242,¹² il CONI esercita funzioni di indirizzo e controllo sulle FSN e approva, con funzione autorizzativa, gli statuti ed i regolamenti federali.¹³ La sua funzione normativa è limitata ma cruciale: attraverso la delibera dei principi fondamentali degli statuti delle FSN, il CONI determina l'ambito entro cui le FSN – e tra esse la FIGC – possono muoversi nel disciplinare le rispettive materie di competenza, e con quali indirizzi ed obbiettivi.

Pur godendo di autonomia normativa nell'ambito dell'ordinamento sportivo, la potestà regolamentare della FIGC deve conciliarsi: a) con le disposizioni regolamentari e gli atti di indirizzo del CONI; b) con le regole internazionali elaborate dalla FIFA, nella misura in cui risultino compatibili con l'ordinamento nazionale e sovranazionale nonché c) con le prescrizioni del diritto statale, in particolare quelle in materia di libertà di iniziativa economica ed accesso alle professioni.

Accanto alle fonti sportive (CONI e FIFA), ma del tutto separate da esse, ci sono le fonti del diritto ordinario. Il legislatore ordinario non conosce, né è di suo interesse conoscere, la normativa endo-associativa, esercitando il suo potere in maniera autonoma; tale circostanza, in termini sostanziali e pratici, porta con sé il rischio che l'operatore finale (dall'agente sportivo alla società sportiva, al calciatore/alla calciatrice, al/alla professionista di turno), che deve applicare le norme al caso concreto, non sia sempre in grado di identificare *prima facie* il *modus operandi* corretto.

La tensione tra le diverse giurisdizioni è emersa in materia di remunerazione degli agenti sportivi: le FFAR hanno introdotto (o tentato di introdurre, come si vedrà *infra*, paragrafo 1.4) un tetto massimo del 3% sulle commissioni percepibili dagli agenti sportivi per la rappresentanza dei calciatori/delle calciatrici. Tuttavia la disposizione, pensata per contrastare eccessi retributivi e riequilibrare il sistema economico del trasferimento dei calciatori, ha sollevato rilevanti perplessità, a livello internazionale ed europeo, sotto il profilo della compatibilità rispetto ai principi di libertà contrattuale, libera concorrenza e proporzionalità, con riflessi indiretti anche nelle giuridizioni sportive nazionali.¹⁴

¹² D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, in Gazz. Uff. n. 177 del 30 luglio 1999, documento reperibile all'indirizzo web <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-23;242>.

¹³ Cfr. M. SANINO, *I soggetti istituzionali*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di Diritto Sportivo*, Giappichelli, Torino, 2024, 67-68.

¹⁴ Le più rilevanti associazioni di agenti sportivi hanno impugnato avanti alla CGUE le FFAR; l'Avvocato Generale ha espresso la sua opinione (cfr. <https://www.walkermorris.co.uk/comment-opinion/the-advocate-generals-opinion-on-fifas-agent-regulations-still-all-to-play-for-despite-an-early-goal-for-fifa/>; u.a. 12 settembre 2025), e la decisione della CGUE è attesa nella prima metà del 2026.

Questo esempio dimostra come la regolamentazione degli agenti sportivi non possa essere esclusivamente stabilita con una normazione endo-associativa, ma debba viceversa confrontarsi con una complessa rete di riferimenti e fonti normative che impongono sia alla FIGC sia al CONI di svolgere un ruolo quasi da mediatore tra esigenze eterogenee e talvolta confliggenti: uniformarsi agli standard internazionali, rispettare i limiti imposti dal diritto statale e unionale, preservare la coerenza sistematica dell'ordinamento sportivo.

1.2 *Natura giuridica dei regolamenti FIGC in tema di agenti sportivi e relative implicazioni*

Il NRA, così come le precedenti versioni del medesimo regolamento, rappresenta un atto di normazione interna adottato nell'ambito dell'autonomia federale prevista dal c.d. Decreto Melandri (D.lgs. 23 luglio 1999, n./ 242) e dai principi statutari del CONI. Tuttavia, l'evidente valenza autoritativa di tale normativa, che stabilisce obblighi e restrizioni in capo agli operatori del settore, impone una riflessione approfondita non solo sulla sua efficacia, ma anche sulla sua stessa natura giuridica e sui limiti derivanti dal principio di legalità.

In dottrina è ormai consolidata la tesi della duplicità della natura giuridica delle FSN: in quanto soggetti privati che esercitano anche funzioni pubblicistiche,¹⁵ le FSN possono in tale veste adottare atti regolatori che assumono valenza pubblicistica e, proprio come tali, possono essere potenzialmente lesivi di interessi legittimi, come riconosciuto dal legislatore (D.l. 280/2003)¹⁶

¹⁵ Cfr. A. SAPORITO, *Le federazioni sportive. Natura giuridica e discipline applicabili*, in *Ambientediritto.it*, 2020, 17-18.

¹⁶ Art. 3, d.l. 280/2003:

“*1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionalistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionalistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuzioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto*

e dalla giurisprudenza.¹⁷ In tal caso, quegli atti sono assoggettabili alla giurisdizione del giudice amministrativo.¹⁸

Possiamo quindi affermare che, da un lato, il regolamento in tema di agenti sportivi è un atto dell'autonomia regolamentare endo-associativa, con conseguente efficacia vincolante (diretta) per i soggetti tesserati ed affiliati (in forza della natura privatistica dell'atto); dall'altro, in forza del medesimo contenuto autoritativo, nonché per il suo impatto sul libero esercizio della professione di agente sportivo e la previsione di requisiti e sanzioni, esso si configura anche come atto di natura pubblicistica assoggettabile ai principi del diritto amministrativo, quali il rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e motivazione.

Anche la giurisprudenza ha chiarito che, quando una FSN adotta atti che regolano l'accesso ad una professione, o che limitano l'attività economica di soggetti esterni alla medesima FSN, essa sta esercitando una funzione pubblicistica. Così ha fatto, ad esempio, il TAR Lazio, che ha ritenuto applicabile la L. n. 241/1990

organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio”.

¹⁷ C. cost., n. 49/2011. La Corte chiarisce che, fuori dall'area riservata alla giustizia sportiva dall'art. 2 d.l. 220/2003, le controversie “pur scaturendo da atti del CONI e delle Federazioni sportive” rientrano nell'alveo di “ogni altra controversia (...) devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.

¹⁸ La natura giuridica delle FSN è stata a lungo fonte di incertezza, sia in dottrina che in giurisprudenza (cfr., tra gli altri, P. Sandulli, *Discutendo intorno alla natura giuridica delle federazioni sportive*, articolo reperibile online all'indirizzo web <https://www.avvocatisport.it/natura%20giuridica%20delle%20federazioni%20sportive.pdf>, 12 febbraio 2025). Le FSN, nate come associazioni di diritto privato, vennero inizialmente qualificate – dall'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1986, n./ 157 – come organi del CONI e, come tali, considerate soggetti di diritto pubblico. Questa impostazione fu, in linea di principio, accolta sia dalla giurisprudenza civile che amministrativa, la quale tuttavia oscillava tra la qualificazione pubblica o privata delle FSN a seconda che le attività esercitate fossero riconducibili a funzioni delegate dal CONI oppure autonomamente svolte (cfr. G. PROVVISIERO, *Federazioni sportive nazionali: la natura ibrida*, articolo reperibile online all'indirizzo web <https://www.altalex.com/documents/news/2021/05/02/federazioni-sportive-nazionali-natura-ibrida>, 2 maggio 2021).

Con l'emanazione del Decreto Melandri, il legislatore ha finalmente superato tale incertezza, qualificando le FSN come associazioni con personalità giuridica di diritto privato, disciplinate dal codice civile per quanto non diversamente previsto (Cfr. G.L. SAPORITO, *Sulla natura «pubblica» delle Federazione decide la Corte Ue: in ballo appalti e servizi milionari*, in *Il Sole 24 Ore*, articolo reperibile online all'indirizzo web <https://www.ilsole24ore.com/art/fede-saporito-ABdhtNbB>, 7 marzo 2019). Sul punto si è espressa inequivocabilmente anche la giurisprudenza, sancendo un principio che possiamo ritenere oggi universalmente accettato, per cui “...La Federazione Italiana Giuoco Calcio non è riconducibile al novero degli organismi di diritto pubblico, ...” (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 15 luglio 2021, n. 5348).

Tuttavia, ciò non ha completamente superato se non la natura, quantomeno la potenziale funzione ibrida delle FSN. È infatti altrettanto pacifico che un soggetto, pur formalmente privato, possa esercitare funzioni pubbliche, specialmente se delegate o disciplinate da norme di rango superiore (Cfr. A. ROCCA, *L'ordinamento sportivo italiano: il C.O.N.I. e le recenti riforme in ambito sportivo*, in L. Colantuoni, F. Iudica (a cura di), *Diritto Sportivo*, Giappichelli, Torino, 2020, 77-79; L. MUSUMARRA, E. LUBRANO, *Dispensa di Diritto dello Sport*, Università LUISS Guido Carli, Roma, 2012).

(la legge sul procedimento amministrativo) ad atti federali che incidano su interessi legittimi.¹⁹

Questi principi sono stati fatti propri anche dal Consiglio di Stato, che (cfr. ordinanza n. 1006 12 febbraio 2019) ha deciso di investire la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) di una serie di quesiti pregiudiziali volti a chiarire, tra l’altro, se le FSN – ed in particolare la FIGC – potessero essere considerate “organismi di diritto pubblico” ai sensi della normativa europea.²⁰

La CGUE ha così chiarito che le FSN, pur essendo formalmente soggetti privati, possono svolgere funzioni pubblicistiche che le qualificano come organismi di diritto pubblico qualora esercitino poteri regolatori o di gestione con effetti esterni su soggetti terzi.²¹ In tali casi, la loro attività normativa ed amministrativa è sottoposta ai principi del diritto pubblico, inclusi quelli di legalità, imparzialità e proporzionalità. Ne deriva che le FSN non possono imporre previsioni in grado di comprimere diritti fondamentali – come l’accesso ad una professione regolamentata – se non su base normativa primaria.

Lo stesso principio è stato poi ribadito dalla giurisprudenza amministrativa interna, come nel caso del TAR Lazio che ha affermato che gli atti federali che incidano su interessi legittimi sono soggetti all’applicazione delle norme del procedimento amministrativo (TAR Lazio, sentenza n. 4693/2020; cfr. L. 241/1990).

E agli stessi principi si richiamano le recenti Opinioni dell’Avvocato Generale della CGUE Emiliou (2024), formulate nell’ambito delle cause

¹⁹ TAR Lazio, Sez. I-ter, 5 maggio 2020, n. 4693, disponibile su www.giustizia-amministrativa.it. Con questa pronuncia, il TAR ha affermato che gli atti posti in essere da una FSN, se espressione di potestà pubblicistiche – come nel caso di provvedimenti disciplinari o regolatori – sono soggetti all’applicazione delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto riconducibili ad una funzione di rilievo pubblico. In particolare, la sentenza ha chiarito che anche un ente formalmente privato, come la FIGC, non può sottrarsi all’obbligo di motivazione e al rispetto del principio di trasparenza procedimentale, laddove le sue decisioni incidano su diritti ed interessi legittimi di tesserati o affiliati. Il giudice ha quindi esteso l’ambito di applicazione della legge sul procedimento amministrativo a settori dell’attività federale che producono effetti autoritativi, configurando un’importante apertura verso una lettura pubblicistica dell’azione delle FSN.

²⁰ La vicenda trae origine da una controversia di natura apparentemente ordinaria tra la FIGC ed alcune società, avente ad oggetto l’assegnazione dei servizi di facchinaggio per le squadre nazionali e per il magazzino federale. Nell’affrontare il caso, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario sospendere il giudizio ed interpellare la CGUE per chiarire, preliminarmente, se la FIGC dovesse essere qualificata come organismo di diritto pubblico. Da tale qualificazione dipenderebbe, infatti, l’obbligo per la FIGC di rispettare la normativa in materia di evidenza pubblica nell’affidamento di contratti di servizi a soggetti terzi, nonché la riconducibilità di eventuali controversie alla giurisdizione amministrativa nazionale.

²¹ Consiglio di Stato, Sez. V, ord. 12 febbraio 2019, n./ 1006, reperibile online all’indirizzo web <https://gabrielenicolella.it/wp-content/uploads/2019/06/Consiglio-di-Stato-ord.-12.02.21019-n.-1007-qualificazione-FIGC-come-organismo-di-diritto-pubblico.pdf>; v. anche Osborne Clarke, *La natura delle Federazioni sportive nazionali italiane*, 28 marzo 2019, articolo reperibile online all’indirizzo web <https://www.osborneclarke.com/it/insights/la-natura-delle-federazioni-sportive-nazionali-italiane>.

RRC, Rogon e CD Tondela, che analizzano la compatibilità delle FFAR con gli artt. 101 e 102 TFUE.

In particolare, l’Avvocato Generale ha sottolineato che:

- il tetto alle commissioni previsto dal FFAR va esaminato alla luce del c.d. *test Meca-Medina* (idoneità, necessità, proporzionalità);
- non è ammissibile presumere l’esistenza di un “*interesse generale*” senza una contestuale verifica oggettiva e puntuale;
- è necessario considerare misure alternative meno restrittive, e l’indentificazione di tali misure deve essere fatta coinvolgendo gli operatori economici nel processo regolatorio, i.e. i destinatari medesimi delle norme in discussione.²²

In conclusione, possiamo sostenere che la natura mista delle FSN si riflette direttamente sulla natura dei loro atti: il NRA (come le sue precedenti versioni), seppur formalmente e a prima vista collocabili nella categoria degli atti di natura privatistica, producono – anche – effetti pubblicistici e sono, pertanto, inquadrabili come atti normativi soggetti sia a limiti di legalità sia a controllo giurisdizionale.

Di conseguenza, sarà sempre necessario considerare come alcune tra le disposizioni più incisive (quali quelle sui requisiti d’accesso, sulle incompatibilità e sui tetti retributivi), per evitare di essere oggetto di contestazioni che ne possano minare la stessa esistenza o, almeno, efficacia, debbano essere costruite non limitandosi a considerare l’effetto concreto ed immediato che tali norme hanno sulle fattispecie che intendono regolare, ma altresì su un’adeguata base normativa e nel pieno rispetto del principio di proporzionalità (come sancito, tra l’altro, dalla CGUE nel caso *Commissione c. Austria*).²³

1.3 Premessa: il principio di legalità nelle professioni regolamentate

Per i motivi descritti al paragrafo precedente, il principio di legalità rappresenta un limite invalicabile alla potestà normativa degli enti privati, inclusi quelli appartenenti all’ordinamento sportivo. La sola autonomia organizzativa non può infatti giustificare interventi regolatori che incidano su diritti costituzionalmente tutelati – come la libertà di iniziativa economica – in assenza di una base legale chiara ed adeguata.

Queste osservazioni confermano che anche una normativa settoriale quale un regolamento federale, come quello adottato dalla FIGC in recepimento delle

²² Per evitare di appensatire il presente contributo, si rinvia a S. BASTIANON, *The RRC – ROGON – CD TONDELA Cases - Personal Consolidated and Reasoned Summary of the Three Opinions of the Advocate General Emiliou*, 1-5 e CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, comunicato stampa n. 61/2025, *Advocate General Emiliou: Sports governing bodies are limited in their self-regulation if there is a significant impact on matters governed by EU law*, Lussemburgo, 15 maggio 2025 per una disamina più dettagliata del contenuto delle decisioni menzionate.

²³ CGUE, sentenza del 29 luglio 2019, C-209/18, *Commissione europea c. Austria*, ECLI:EU:C:2019:632.

FFAR, non può sottrarsi al vaglio del principio di legalità, specie quando produce effetti autoritativi e incide su libertà economiche. In assenza di una base normativa adeguata, tali disposizioni potrebbero risultare illegittime, con conseguente apertura a contenziosi in sede amministrativa o arbitrale.

1.4 La logica evolutiva della regolamentazione in materia di agenti sportivi

La disciplina dell’agente sportivo, nella sua versione attuale, è il frutto di un’evoluzione complessa, stratificata e multiforme, che si è sviluppata nell’arco di oltre trent’anni attraverso una dialettica costante tra regolazione internazionale (FIFA), regolazione interna (FIGC e CONI) e intervento statale. Attraverso la ricostruzione di tale evoluzione – non solo in termini meramente cronologici ma, soprattutto, evidenziando i passaggi logici che hanno segnato le principali riforme – si possono ricavare gli strumenti interpretativi necessari per comprendere anche eventuali sviluppi futuri.

Dopo l’emersione spontanea della figura del c.d. procuratore sportivo tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, si è avviata una prima fase con il Regolamento FIGC del 1990, aggiornato nel 1993 e, successivamente, nel 2001 in linea con il Regolamento FIFA per Agenti di Calciatori del 2000. L’obiettivo di tale armonizzazione era duplice: da un lato, favorire un inquadramento unitario della professione a livello globale; dall’altro, rafforzare gli standard di accesso, condotta e trasparenza nell’intermediazione sportiva, attraverso strumenti come l’esame di abilitazione, il codice di condotta, e il divieto di conflitti d’interesse. In tale contesto, le prime divergenze tra norme nazionali e sovranazionali furono risolte mediante la *reductio ad unum* operata dalla FIFA, che impose a tutte le Federazioni l’adozione di regolamenti compatibili con i propri principi generali.²⁴

Nel 2006, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana intervenne sull’allora vigente regolamento FIGC in tema di agenti sportivi, segnalando profili di illegittimità in relazione alla disciplina degli assetti societari degli agenti e alle incompatibilità, nonché imponendo una revisione normativa volta a garantire maggiore apertura ed equa concorrenza.²⁵ A seguito di ciò, nel 2008, la FIGC adottò un nuovo regolamento, riformato ancora nel 2010 in accoglimento delle decisioni del TAR Lazio che annullarono alcune disposizioni discriminatorie.²⁶ Da questi episodi emerge un primo snodo logico cruciale: l’autonomia regolamentare delle FSN trova un limite nei principi fondamentali dell’ordinamento statale, specie in materia di libertà economica e parità di trattamento.

Il 2015 ha poi rappresentato il punto di rottura. Con l’introduzione, da parte della FIFA, della figura dell’”intermediario” (“*intermediary*”) al posto dell’agente sportivo, si è passati da un modello centralizzato e abilitativo ad uno

²⁴ Cfr. E. LUBRANO, *op. cit.*, nota n. 8.

²⁵ Provvedimento AGCM n. IC27 del 21 dicembre 2006, in www.agcm.it.

²⁶ TAR Lazio, Sez. I ter, sentenze nn. 33423–33428/2010, in www.giustizia-amministrativa.it.

liberalizzato e autodichiarativo. La soppressione dell'esame e della licenza FIFA ha causato un abbassamento drastico degli standard di accesso alla professione, apendo la porta ad operatori privi di qualificazione tecnica.²⁷ Di riflesso, nel tentativo di colmare questo *vulnus*, la FIGC ha adottato il Regolamento per i servizi di procuratore sportivo (CU n. 171/A del 2015), che tuttavia suscitò subito critiche perché non veniva fatta alcuna differenza, ai fini dell'accesso alla professione di intermediario, tra chi aveva superato un esame abilitativo e chi avrebbe potuto svolgerla senza alcuna selezione.²⁸ Questo passaggio segna un secondo elemento ricorrente nell'evoluzione della normativa settoriale: ogni riforma ha cercato, con esiti non sempre condivisibili, di coniugare esigenze di inclusività (liberalizzazione dell'accesso) e richieste di garanzia professionale (selezione tramite esame).

Tornando al 2015, come detto, le reazioni a questa sostanziale *deregulation* non si sono fatte attendere. Con la L. 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 373), lo Stato italiano ha esercitato il proprio potere regolatorio primario, reintroducendo l'obbligo di abilitazione all'esercizio della professione di agente sportivo tramite esame pubblico e istituendo presso il CONI il Registro nazionale degli agenti sportivi.²⁹ A partire da tale norma, si è poi progressivamente sviluppato un nuovo assetto, che ha trovato complemento – almeno formalmente – nel D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37.³⁰ Il punto di arrivo dell'intervento statale è chiaro: riconoscere una volta per tutte la rilevanza pubblicistica della professione e uniformarne l'accesso a criteri di trasparenza, imparzialità e qualificazione.³¹

In questa fase, si è progressivamente acuita anche la tensione istituzionale tra CONI e FIGC, legata alla ripartizione delle competenze regolamentari e alla gestione dell'Albo nazionale. Sebbene la legge statale abbia attribuito al CONI il compito di tenere l'elenco degli agenti, la FIGC ha cercato di mantenere un proprio margine di autonomia regolatoria, dando origine a sovrapposizioni ed incertezze applicative, specie in tema di controlli, sanzioni e requisiti di esercizio della professione.

Tale disciplina nazionale si è poi innestata in un contestuale e progressivo ritorno alla regolazione internazionale. Già nel 2020, la FIFA aveva annunciato l'intenzione di ripristinare una regolamentazione centralizzata, infine culminata nell'adozione delle FFAR nel dicembre 2022 ed entrata in vigore nel gennaio 2023. Si tratta di un ritorno all'impostazione pre-2015, caratterizzata dall'introduzione di nuovi standard globali in merito a esame, registrazione, tetti alle commissioni

²⁷ M. PIROLI, *L'agente sportivo alla luce dell'attuale normativa nazionale e internazionale*, in *Dir. sport*, 2023, 78-79.

²⁸ C. TONICELLO, *La figura dell'agente sportivo e la nuova riforma introdotta dalla Legge di Stabilità*, articolo reperibile online all'indirizzo web www.diritto.it (febbraio 2018).

²⁹ Legge 27 dicembre 2017, n. 205, in Gazz.Uff. n. 302 del 29 dicembre 2017, Suppl. Ord. n. 62, documento reperibile all'indirizzo web https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto_presidente_della_repubblica:2017;205~art13.

³⁰ Cfr. nota n. 5.

³¹ Si veda nuovamente E. LUBRANO, *op.cit.*

ed incompatibilità. Ma anche questo intervento della FIFA è stato subito oggetto di contestazioni ed attacchi su diversi fronti: a seguito di un’ingiunzione del Tribunale di Dortmund³² la FIFA, con la Circolare n. 1873 del 30 dicembre 2023 ha disposto la sospensione temporanea, a livello mondiale, di una serie di disposizioni delle FFAR; la FIFA ha poi deciso di sospendere l’efficacia di tali disposizioni fino alla decisione definitiva della CGUE, invitando le associazioni nazionali a sospendere le norme equivalenti nelle regolamentazioni interne, salvo conflitto con norme imperative locali.³³

Le disposizioni sospese sono quelle di maggior impatto e rilevanza per gli operatori del settore e comprendono, tra le altre: i tetti alle commissioni (art. 15, parr. 1-4); le regole sui pagamenti delle commissioni (art. 14, parr. 6, 8, 11), incluse le norme attuative della c.d. “*client-pays rule*” (art. 14, parr. 2, 10) e sulla tempistica dei pagamenti (art. 14, parr. 7, 12); il divieto di doppia rappresentanza (art. 12, parr. 8-10); vari obblighi di *reporting* (art. 16, par. 2, lett. h), j), k), e par. 4) e le regole di *disclosure* e pubblicazione (art. 19); le *submission rules* (art. 4, par. 2; art. 16, par. 2, lett. b); art. 3, par. 2, lett. c) e d); art. 20; art. 21); l’obbligo di effettuare i pagamenti tramite la FIFA *Clearing House* (art. 14, par. 13).

È in questo contesto che la FIGC ha recepito le FFAR ed adottato il NRA, con le specificità che saranno dettagliate nei paragrafi successivi.

Il processo di formazione appena descritto è utile per mettere in rilievo alcuni dei principi sottostanti alla normativa: il tentativo costante di conciliare l’autonomia dell’ordinamento sportivo con le garanzie pubblicistiche dello Stato; il pendolo tra regolazione centralizzata e pluralismo federale; la difficoltà di armonizzare normative multilivello in una materia per sua natura globalizzata. Comprendere questi passaggi consente non solo di ricostruire la genesi dell’attuale disciplina, ma anche di prevedere le traiettorie future, a partire da nuove tensioni (es. concorrenza tra FFAR e normativa UE, conflitti di competenza tra CONI e FSN, nuove esigenze di tutela per le calciatrici o per gli agenti sportivi che operano con calciatori o calciatrici minorenni).

Mentre a livello nazionale il legislatore ha proceduto come indicato, a livello internazionale le tensioni non sono diminuite. Un segnale concreto in tal senso è rappresentato dal recente lodo CAS 2024/A/10918 *Beckett v. FIFA*, con cui il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS o CAS) ha annullato la sospensione della licenza di un agente sportivo disposta dal *FIFA general secretariat* (Segretariato Generale) della FIFA ai sensi dell’art./ 5(1)(b) delle FFAR, in quanto disposta in assenza del coinvolgimento del competente organo disciplinare. L’art. 21 delle FFAR, infatti, attribuirebbe la potestà sanzionatoria esclusivamente

³² LG Dortmund, 8 O 1/23, documento tradotto in inglese reperibile all’indirizzo web <https://it.scribd.com/document/903646626/20230524-LG-Dortmund-Urteil-machine-translation-to-English-REDACTED>.

³³ FIFA, Circular n. 1873, 30 dicembre 2023, documento reperibile all’indirizzo web https://digitalhub.fifa.com/m/76b4cdc63e42e03f/original/1873_FIFA-Football-Agent-Regulations-update-on-implementation.pdf.

al *FIFA Disciplinary Committee*, mentre al Segretariato Generale spetterebbero funzioni istruttorie e l’eventuale sospensione provvisoria automatica con rinvio obbligatorio al *Disciplinary Committee*. Poiché l’art. 21 FFAR risulta sospeso, tale rinvio non era possibile: il CAS ha ritenuto che tale misura, adottata al di fuori delle garanzie procedurali previste dallo stesso regolamento, costituisse una sanzione definitiva priva di base giuridica e dunque incompatibile con i principi fondamentali del diritto sportivo e con il principio di legalità.³⁴

In prospettiva pertanto, anche a livello nazionale, sarà sempre più urgente una valutazione *a priori* della legittimità delle modifiche regolamentari, proprio alla luce dei principi fondamentali del diritto dell’UE, in particolare quelli di proporzionalità, non discriminazione, libertà contrattuale e libera concorrenza.

2. Premessa: la cornice regolamentare novellata dalla FIGC

Proseguendo nell’analisi della normativa nazionale, è bene precisare che, con il Comunicato Ufficiale n. 255/A del 23 aprile 2025, la FIGC ha approvato non solo il NRA, ma anche un nuovo “*Regolamento disciplinare FIGC Agenti Sportivi*” (“Nuovo Regolamento Disciplinare”).

I due testi normativi hanno visto la luce dopo un lungo processo di gestazione, dovuto con ogni probabilità, in buona parte, al *dietrofront* della FIGC a seguito della già descritta sospensione di alcune previsioni delle FFAR.

Così si leggeva infatti nel Comunicato Stampa della FIGC relativo alla riunione del Consiglio Federale del 1° ottobre 2024: “...È stata approvata anche la nuova formulazione del *Regolamento Agenti*: sono state eliminate le norme nel frattempo sospese dalla FIFA e che riguardano regole sugli agenti collegati e relativo divieto di prestare servizi a favore di diversi clienti nella medesima operazione, il divieto di tripla rappresentanza e le regole sul tetto ai corrispettivi. “Servirà a dare maggiore stabilità – ha sottolineato Gravina – ad una categoria importante nel panorama del calcio italiano””³⁵.

Tuttavia, fino al 23 aprile 2025 – cioè oltre sei mesi dopo la riunione del Consiglio Federale del 1° ottobre 2024 – al Comunicato Stampa della FIGC non aveva fatto seguito la pubblicazione di alcun nuovo regolamento in tema di agenti sportivi calcistici, risultando pertanto ancora applicabili il Regolamento FIGC Agenti Sportivi ed il Regolamento disciplinare FIGC Agenti Sportivi del 28 giugno 2022 (rispettivamente “Regolamento Agenti FIGC 2022” e “Regolamento Disciplinare 2022”). Stando al Comunicato Ufficiale della FIGC n. 255/A del 23 aprile 2025, solo il 14 aprile 2025 la Giunta Nazionale del CONI ha approvato rispettivamente il NRA ed il Nuovo Regolamento Disciplinare. Anticipiamo qui che l’approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI non è un dettaglio; essa non rappresenta,

³⁴ CAS 2024/A/10918 *Jonathan Dominic Finbar Beckett v. FIFA*, 15 maggio 2025, disponibile su <https://jurisprudence.tas-cas.org>.

³⁵ Il comunicato è reperibile all’indirizzo web <https://www.figc.it/media/250265/cf-1-ottobre-2024.pdf>.

cioè, la mera conclusione formale dell'*iter* procedurale previsto dal vigente Statuto del CONI,³⁶ ma assume rilevanza per quanto si dirà *infra*, paragrafo 3, sulle criticità applicative del NRA.

2.1 Le novità normative – metodologia di analisi

Per comodità espositiva e linearità, nei successivi paragrafi si analizzeranno prima le novità regolamentari del NRA, poi quelle del Nuovo Regolamento Disciplinare. La disamina avrà ad oggetto sia il piano sistematico sia il profilo sostanziale.

Ai fini di un più efficace apprezzamento dell’evoluzione normativa da parte delle lettrici/dei lettori, alcune novità normative sostanziali sono accompagnate da una tabella comparativa tra (i) le previsioni del Regolamento Agenti FIGC 2022 e del Regolamento Disciplinare 2022, da un lato, e (ii) le previsioni del NRA e del Nuovo Regolamento Disciplinare, dall’altro.

2.2 NRA – Le novità regolamentari - piano sistematico

Sul piano sistematico, nel NRA sono state apportate alcune novità che meritano un rapido approfondimento, mettendo in parallelo la nuova normativa e le previsioni di quella precedente:

- in generale, nelle previsioni in cui prima erano menzionati solo i “*calciatori*”, il NRA ha precisato l’ambito di applicazione soggettivo: è stata sostituita la dicitura “*calciatori*” con il sintagma “*calciatori/calciatrici*”.

Il riferimento alle calciatrici è da leggere in stretta connessione con il passaggio al professionismo del calcio femminile (Serie A) avvenuto a partire dalla stagione sportiva 2022/2023.

Sebbene la prassi avesse da tempo aperto la strada all’assistenza delle calciatrici da parte degli agenti sportivi,³⁷ il NRA introduce un riconoscimento normativo esplicito del professionismo femminile nel calcio italiano;

- l’art. 2, secondo comma, del Regolamento Agenti FIGC 2022 è stato ricollocato, diventando ora il comma 7 dell’art. 25 (Norme Finali) del NRA;
- all’art. 3 (Il Registro federale degli agenti sportivi), primo comma, lettera f), è stata aggiunta una specificazione all’elenco del “Registro federale”³⁸ dedicato ai

³⁶ In virtù del vigente Statuto del CONI, infatti, tra le competenze attribuite alla Giunta Nazionale del CONI è annoverata anche quella di controllo delle Federazioni Sportive Nazionali e di approvazione dei connessi regolamenti federali.

³⁷ Ai sensi dell’art. 21, primo comma del NRA – così come del Regolamento Agenti FIGC 2022 – un agente sportivo può curare gli interessi del proprio cliente (calciatore/calciatrice o società sportiva) tramite incarico scritto, utilizzando a pena di inefficacia il modello tipo di contratto di mandato annualmente predisposto dalla FIGC e pubblicato sul suo sito istituzionale. I modelli tipo predisposti negli anni 2023 e 2024 dalla FIGC già menzionavano le calciatrici, in intestazione e nelle rilevanti sezioni del modulo, come possibili soggetti legittimati a conferire incarico ad un agente sportivo.

³⁸ È il registro presso cui sono iscritti gli agenti sportivi FIGC e così definito dal NRA nonché, già prima, dal Regolamento Agenti FIGC 2022.

c.d. agenti sportivi domiciliati, mediante l'inclusione della eventuale persona giuridica attraverso cui l'agente sportivo domiciliato svolge la propria attività;

– come è noto, poi, un agente sportivo può legittimamente esercitare la propria professione nell'ambito della FSN di riferimento solo se iscritto nel registro federale degli agenti sportivi (per quanto qui rileva, nel "Registro federale" della FIGC) e nel registro degli agenti sportivi presso il CONI (definito "Registro nazionale" nel vigente regolamento CONI agenti sportivi).

Ebbene, in virtù del nuovo art. 3, co. 2, lett. b), le sezioni e gli elenchi del Registro federale riportano ora non solo i dati relativi ad iscrizione/rinnovo dell'iscrizione dell'agente sportivo al Registro federale, ma anche al Registro nazionale;

– coerentemente con la modifica appena menzionata, negli artt. 17 e 18 (Diritti e obblighi del calciatore e della società sportiva) è stato specificato che, nella loro attività di verifica prima del conferimento di mandato, su calciatore/calciatrice e società sportiva ricade l'onere di accertarsi che l'agente sia iscritto non solo al Registro federale, ma anche al Registro nazionale (laddove il Regolamento Agenti FIGC 2022, invece, prevedeva la verifica della sola iscrizione al Registro nazionale);

– ancora, in un'ottica di efficienza normativa, mentre nel Regolamento Agenti FIGC 2022 era ripetuta l'elencazione, per esteso, dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4,³⁹ nell'art. 12, primo comma, del NRA si rinvia direttamente alle lettere dell'elenco contenuto nell'art. 4, senza formulazione per esteso dei singoli requisiti;

– infine, all'art.16 (Incompatibilità e conflitto di interessi), sesto comma, è stato allineato il rinvio all'articolo sul corrispettivo dovuto all'agente sportivo in base al contratto di mandato rilevante, poiché tale aspetto non è più disciplinato dall'art. 21 ma, separatamente, dal nuovo art. 22, di cui si dirà in dettaglio *infra*, paragrafo 2.2.6.⁴⁰

2.3 NRA – Le novità regolamentari - profilo sostanziale

Sotto il profilo sostanziale, il NRA ha, da un lato, incorporato alcune delle previsioni delle FFAR non sospese alla data in cui si scrive, dall'altro modificato, integrato e/o introdotto disposizioni specifiche senza trasposizioni dal contesto normativo FIFA.

Questo tipo di novità regolamentari sarà analizzato in ordine di successione delle singole previsioni del NRA, per comodità espositiva.

³⁹ Da possedere per poter sostenere l'esame di abilitazione alla professione di agente sportivo presso la FIGC e per iscriversi al Registro federale.

⁴⁰ Gli originali commi 8, 9, 10, 11, seconda parte del comma 15 e 16 dell'art. 21 sono confluiti nel nuovo art. 22 con alcune specificazioni, e l'art. 21 è stato allineato, formalmente, di conseguenza.

2.3.1 La nuova definizione di “agente sportivo domiciliato”

Agente sportivo domiciliato	
Regolamento CU 227 27.04.2022	Regolamento CU 225 23.04.2025
Art. 2, co. 1, lett. f) - Definizioni	
f) « <i>agente sportivo domiciliato</i> »: il soggetto residente da almeno un anno in uno Stato diverso dall’Italia ed abilitato da almeno un anno ad operare quale agente sportivo dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato ovvero da altra federazione sportiva nazionale associata alla <i>Fédération Internationale de Football Association</i> (FIFA), nel cui Registro risultò regolarmente iscritto, avendo ricevuto ed effettivamente eseguito almeno due mandati nel corso dell’ultimo anno;	f) « <i>agente sportivo domiciliato</i> »: il soggetto abilitato ad operare quale agente sportivo secondo le disposizioni della <i>Fédération Internationale de Football Association</i> (FIFA), nel cui Registro risultò regolarmente iscritto;

La mutata definizione di “*agente sportivo domiciliato*” – all’art. 2 (*Definizioni*), lettera f) – costituisce un vero e proprio cambio di paradigma rispetto alla disciplina previgente.

Il Regolamento Agenti FIGC 2022 imponeva all’agente sportivo domiciliato il rispetto di una serie di requisiti temporali e territoriali.

L’art. 2, lettera f) del NRA individua ora l’agente sportivo domiciliato nel “*soggetto abilitato ad operare quale agente sportivo secondo le disposizioni della *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), nel cui Registro risultò regolarmente iscritto*”.

La portata della novità normativa non può essere compiutamente compresa senza una breve premessa. Alla luce dell’attuale normativa CONI e FIGC, sono individuabili quattro categorie di agenti sportivi:

a) i soggetti che hanno superato il doppio esame di abilitazione nazionale (italiano), a livello CONI ed a livello FIGC, ed iscritti alla c.d. “Sezione agenti sportivi”;

b) i soggetti che hanno superato, in uno Stato Membro dell’UE, l’esame di abilitazione c.d. equipollente all’esame di abilitazione previsto dalla normativa italiana (i c.d. “*agenti sportivi stabiliti*” – allo stato, la Francia è l’unico Stato Membro dell’UE il cui esame di abilitazione alla professione di agente sportivo è stato ritenuto equipollente a quello italiano);

c) i soggetti (i) di nazionalità italiana, o di uno Stato Membro dell'UE, o di uno Stato extra-UE ma con permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità italiane e (ii) in possesso della licenza rilasciata dalla FIFA prima della c.d. *deregulation* avvenuta nel 2015; e

d) i soggetti che non soddisfano nessuno dei requisiti per rientrare nelle categorie delle precedenti lettere a), b) e c), a cui non rimane altra opzione se non la valutazione della c.d. domiciliazione presso un “agente sportivo” (i.e. un soggetto che ha superato l'esame di abilitazione italiano ed è iscritto a Registro federale e Registro nazionale) o un agente sportivo stabilito.

Ebbene, la nuova definizione di *agente sportivo domiciliato* appare una soluzione di compromesso tra due livelli normativi, quello internazionale delle FFAR e quello nazionale derivante dal combinato disposto del D.lgs. 37/2021 e del Regolamento Agenti Sportivi CONI. Come correttamente sottolineato in dottrina,⁴¹ la FIGC si colloca così tra i due “fuochi” della normativa sovranazionale FIFA e della normativa domestica facente capo al CONI.

La tensione normativa è altresì riflessa nel disallineamento, al momento in cui si scrive, tra il NRA ed il Regolamento Agenti Sportivi CONI. Nonostante, infatti, il NRA sia stato approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, alla mutata definizione di *agente sportivo domiciliato* introdotta dal NRA non ha fatto seguito un corrispondente adeguamento nel Regolamento Agenti Sportivi CONI, ancorato alla precedente disciplina della domiciliazione.

La convivenza delle due (contrapposte) discipline rende sostanzialmente inefficace, quantomeno in relazione alla domiciliazione, il NRA, con rilevanti conseguenze sia in termini di certezza del diritto sia pratiche: un agente sportivo titolare di licenza FIFA, che intenda iscriversi in Italia come agente sportivo domiciliato, si trova, allo stato, nella paradossale situazione per cui potrebbe contestualmente soddisfare i requisiti della domiciliazione previsti dal NRA ed ottenere l'iscrizione al Registro federale, ma non soddisfare i requisiti richiesti dal Regolamento Agenti Sportivi CONI e non ottenere l'iscrizione al Registro Nazionale, necessaria ai fini dell'effettivo esercizio dell'attività di agente sportivo in Italia.

Infine, la nuova definizione di agente sportivo domiciliato va letta in combinato disposto con l'art. 23 (*Istituto della domiciliazione*) e l'art. 24 (*Norme Transitorie*), modificati di conseguenza.

⁴¹ Cfr. M. PIROLI, *The practice of FIFA Football Agent activity in Italy: critical profiles* – l'articolo è consultabile online alla pagina LinkedIn denominata “FFAR Online”: https://www.linkedin.com/posts/ffar-online_the-practice-of-fifa-football-agent-activity-activity-7355218411217477633-teKi/.

Semplificazione della documentazione da depositare in sede di domiciliazione	
Regolamento CU 227 27.04.2022	Regolamento CU 225 23.04.2025
Art. 22, co. 3, lett. a)	Art. 23, co. 3, lett. a)
3. Il ricorso all'istituto della domiciliazione, determina: a) l'obbligo di depositare in sede di domanda l'accordo di collaborazione professionale alla Commissione Federale Agenti Sportivi, unitamente al certificato storico di residenza, la documentazione probante l'iscrizione da almeno un anno nel Registro della federazione sportiva nazionale dello Stato di residenza, ovvero da altra Federazione sportiva nazionale associata alla <i>Fédération Internationale de Football Association</i> (FIFA);	3. Il ricorso all'istituto della domiciliazione, determina: a) l'obbligo di depositare in sede di domanda l'accordo di collaborazione professionale alla Commissione Federale Agenti Sportivi, la copia del documento di identità in corso di validità, attestante la nazionalità del richiedente l'iscrizione, unitamente alla documentazione probante l'abilitazione conseguita secondo le disposizioni della <i>Fédération Internationale de Football Association</i> (FIFA);

Ed infatti l'art. 23, oltre a definire nuovamente l'agente sportivo domiciliato, contiene la disciplina che regola le procedure per l'ottenimento della domiciliazione. Tra le altre previsioni, lo stesso articolo elenca la documentazione da depositare con la domanda di iscrizione al Registro federale nella sezione dedicata agli agenti sportivi domiciliati. Questa documentazione risulta notevolmente semplificata rispetto a quella richiesta dal Regolamento Agenti FIGC 2022, stabilendosi ora la necessità di depositare, presso la Commissione Federale Agenti Sportivi, solo la copia del documento di identità attestante la nazionalità del soggetto che richiede l'iscrizione e la documentazione attestante l'abilitazione FIFA, oltre al c.d. accordo di collaborazione professionale tra aspirante agente sportivo domiciliato e agente domiciliatario.

Allo stesso modo, poiché è ora richiesta la sola abilitazione FIFA, è stato necessario regolare la sorte dei contratti di mandato sottoscritti da agenti sportivi domiciliati, privi di titolo abilitativo FIFA, prima dell'entrata in vigore del NRA. L'art. 24 (*Norme transitorie*) ha pertanto previsto che tali mandati conservino efficacia fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre i due anni dal loro deposito, escluso in ogni caso il rinnovo tacito:

Norme transitorie connesse alla nuova disciplina in materia di domiciliazione	
Regolamento CU 227 27.04.2022	Regolamento CU 225 23.04.2025
Art. 23, co. 1	Art. 24, co. 1
1. I mandati sottoscritti dagli agenti sportivi, privi di titolo abilitativo unionale equipollente, iscritti alla sezione agenti sportivi stabiliti nel Registro nazionale entro la data del 14 maggio 2020, conservano efficacia fino alla loro naturale scadenza e comunque per un periodo massimo di due anni dal loro deposito presso la Commissione Federale Agenti Sportivi. Per essi è in ogni caso precluso il rinnovo tacito.	1. I mandati sottoscritti dagli agenti sportivi domiciliati, privi di titolo abilitativo FIFA, iscritti alla sezione agenti sportivi domiciliati del Registro nazionale entro la data di entrata in vigore del presente Regolamento , conservano efficacia fino alla loro naturale scadenza e comunque per un periodo massimo di due anni dal loro deposito presso la Commissione Federale Agenti Sportivi. Per essi è in ogni caso precluso il rinnovo tacito.

2.3.2 *Rafforzamento dei requisiti soggettivi per l'iscrizione al Registro federale*

Un intervento importante di revisione normativa ha interessato anche l'art. 4, comma 1, del Regolamento Agenti FIGC 2022, concernente i requisiti soggettivi per l'iscrizione al Registro federale. In tale ambito, il legislatore sportivo ha proceduto ad un significativo rafforzamento delle condizioni di onorabilità e di integrità personale e professionale richieste ai soggetti aspiranti all'iscrizione, mediante un'articolata opera di modifica e di integrazione del testo previgente.

In particolare, la lettera e) del Regolamento Agenti FIGC 2022, che si limitava a richiedere l'assenza di condanne – anche non definitive – per i reati di frode sportiva (art. 1, legge n. 401/1989) e di doping (art. 586-bis c.p.), è stata sostituita da una disposizione di portata molto più ampia. Il NRA prevede, infatti, che il soggetto non debba essere mai stato condannato in sede penale, ivi compresa l'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per un'estesa categoria di reati idonei a compromettere la credibilità e l'affidabilità professionale dell'agente sportivo.

Tale elenco comprende, tra gli altri, i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990), concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. 318–322 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), contraffazione e alterazione di segni distintivi (art. 473 c.p.), furto, truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 624, 624-bis, 640 e 640-bis c.p.),

usura (art. 644 c.p.), appropriazione indebita (art. 646 c.p.), riciclaggio e autoriciclaggio (artt. 648-bis e 648-ter c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), violenza sessuale e reati connessi (artt. 609-bis e ss. c.p.), reati tributari di cui al D.lgs. n. 74/2000 e reati finanziari di cui alla legge n. 122/2016.

Contestualmente, sono stati confermati e precisati ulteriori requisiti soggettivi, già presenti nel testo del 2022, ma ora formulati in termini più rigorosi e dettagliati. Tra essi si annoverano:

i. il divieto di essere, o di essere stati nei ventiquattro mesi precedenti alla domanda di iscrizione, titolari di interessi economici, diretti o indiretti, in imprese che esercitano attività di scommesse sportive, esteso al coniuge, ai parenti e affini entro il quarto grado (lett. j);

ii. l’obbligo di non aver presentato dichiarazioni false, fuorvianti o incomplete ai fini della domanda di iscrizione (lett. u);

iii. la condizione di non essere mai stati soggetti a sospensione per due o più anni, a squalifica o a radiazione da parte di un organo di governo sportivo per violazioni delle norme etiche o di condotta professionale (lett. v);

iv. il divieto di ricoprire cariche o impieghi presso la FIFA, le confederazioni, le federazioni affiliate, le leghe o le società sportive, nonché presso organi che rappresentino gli interessi di tali entità, salvo nei casi in cui l’agente sia stato eletto o nominato quale rappresentante degli agenti sportivi (lett. w).

L’intervento del 2025 appare dunque ispirato ad una logica di armonizzazione con le FFAR e, più in generale, ad un obiettivo di innalzamento degli standard di integrità, trasparenza e responsabilità richiesti per l’esercizio della professione di agente sportivo, quale presidio di tutela dell’etica e della reputazione del sistema calcistico nazionale.

2.3.3 Su rinnovo annuale dell’iscrizione al Registro federale e sulla cancellazione dal Registro federale

Regolamento CU 227 27.04.2022	Regolamento CU 225 23.04.2025
Art. 6, co. 1 – Rinnovo annuale dell’iscrizione al Registro federale	
<p>1. Entro il termine perentorio del 1° dicembre di ciascun anno, gli agenti sportivi che intendano continuare l’esercizio dell’attività per l’anno solare successivo, presentano alla Commissione Federale Agenti Sportivi un’istanza di rinnovo dell’iscrizione al Registro federale, da formalizzarsi su apposito modulo federale.</p> <p>Decorso il richiamato termine perentorio, l’interessato potrà presentare una nuova domanda di iscrizione al Registro federale, ai sensi del precedente art. 5.</p>	<p>1. Tra il 1° novembre e il 1° dicembre di ciascun anno, gli agenti sportivi che intendano continuare l’esercizio dell’attività per l’anno solare successivo, presentano alla Commissione Federale Agenti Sportivi un’istanza di rinnovo dell’iscrizione al Registro federale, da formalizzarsi su apposito modulo federale.</p> <p>Decorso il richiamato termine, l’interessato potrà presentare una nuova domanda di iscrizione al Registro federale, ai sensi del precedente art. 5.</p>

Piuttosto rilevanti in termini pratici risultano le modifiche regolamentari al rinnovo annuale dell’iscrizione al Registro federale nonché alla cancellazione dallo stesso.

Con riferimento al rinnovo, l’art. 6 (Rinnovo annuale dell’iscrizione al Registro federale), primo comma specifica ora il termine iniziale a partire dal quale chiedere il rinnovo annuale dell’iscrizione (i.e. 1° novembre). Prima, invece, il Regolamento Agenti FIGC 2022 indicava esclusivamente il termine finale (i.e. 1° dicembre).

Tuttavia, a fronte della definizione temporale appena menzionata ed in apparente contraddizione con la stessa, il termine finale del 1° dicembre non è più qualificato come perentorio.

Molteplici sono stati gli interventi in tema di cancellazione dal Registro federale:

a) al comma 1, è stata eliminata l’ipotesi di cancellazione di cui alla precedente lettera b), consistente nel “*venir meno dei presupposti eventualmente richiesti dalla FIGC nell’esercizio della propria autonomia*”, con conseguente allineamento formale dei commi 3, 5, 7 ed 8. Già prima della sua rimozione, appariva dubbio l’ambito di applicazione oggettivo della fattispecie;

b) al comma 3, lettera b) è ora stabilito che, nell’ipotesi in cui sia l’agente sportivo a fare richiesta di cancellazione, lo stesso agente deve fornire prova che gli eventuali mandati in corso siano già “*scaduti o risolti*”, espressione che sostituisce, più correttamente in termini giuridici, la tautologica espressione precedente “*scaduti o cessati*”;

c) in maniera simile a quanto visto sopra in tema di rinnovo dell’iscrizione, il comma 4 non etichetta più come perentorio il termine di 15 giorni entro cui l’agente sportivo può fornire spiegazioni alla Commissione Agenti Sportivi FIGC prima che sia assunto il provvedimento di cancellazione;

d) in ipotesi specifiche di cancellazione,⁴² poi, il comma 9 prevede ora che la relativa cancellazione “*può determinare la risoluzione dei contratti di mandato sportivo in corso alla data di adozione del provvedimento*”.

Condividendo quanto già sottolineato in dottrina,⁴³ la formulazione letterale della previsione indicata alla precedente lettera d) sembrerebbe suggerire la produzione non automatica dell’effetto risolutivo, subordinandolo invece alla volontà della parte interessata (calciatore/calciatrice o società sportiva).

Anche questa novità regolamentare appare recepire quanto avveniva già nella prassi negoziale, in particolare in caso di conferimento di incarico da

⁴² Cioè (i) l’ipotesi di cancellazione per mancato rinnovo dell’iscrizione, (ii) per il venir meno di uno dei requisiti soggettivi di cui all’art. 4 o delle condizioni di cui all’art. 19 (in tema di agenzie sportive), (iii) per violazione dell’obbligo di aggiornamento o (v) per sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dall’art. 16.

⁴³ Cfr. G. NICOLELLA, *Le modifiche al Regolamento Agenti Sportivi FIGC di cui al CU 255 del 23 aprile 2025*, consultabile al seguente link: <https://gabrielenicolella.it/2025/04/25/le-modifiche-al-regolamento-agenti-sportivi-figc-di-cui-al-cu-255-del-23-aprile-2025/>.

parte della società sportiva. Già si tendeva, cioè, a pretendere dall’agente sportivo mandatario la garanzia del mantenimento della registrazione, estendendola anche oltre la durata del mandato ed individuandola sia come condizione necessaria ai fini del pagamento del corrispettivo sia come condizione risolutiva del rapporto.

2.3.4 Modalità di organizzazione dell’attività di agente sportivo in forma societaria

Regolamento CU 227 27.04.2022	Regolamento CU 225 23.04.2025
Art. 19, co. 2, lett. c) – Modalità di organizzazione dell’attività	
<p>2. L’organizzazione dell’attività in forma societaria è subordinata, ai fini dell’iscrizione, al Registro federale, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: (...)</p> <p>c) la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti esclusivamente ad agenti sportivi abilitati a svolgere l’attività in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento ed iscritti nel Registro federale alle sezioni di cui all’art 3, comma 1, lett. a) e lett. b);</p>	<p>2. L’organizzazione dell’attività in forma societaria è subordinata, ai fini dell’iscrizione, al Registro federale, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: (...)</p> <p>c) la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti esclusivamente ai soci agenti sportivi abilitati a svolgere l’attività in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento ed iscritti nel Registro federale alle sezioni di cui all’art 3, comma 1, lett. a) e lett. b);</p>

Con riferimento alla rappresentanza ed ai poteri di gestione di una agenzia sportiva, l’art. 19, co. 2, lett. c) del NRA prevede ora che gli stessi debbano essere conferiti non più ad “*agenti sportivi*”, ma ai “*soci agenti sportivi*” abilitati a svolgere l’attività in conformità a quanto previsto dal NRA ed iscritti nel Registro federale alle sezioni di cui all’art. 3, co. 1, lett. a) e lett. b) (i.e. le sezioni dei c.d. “*agenti sportivi*” e dei c.d. “*agenti sportivi stabiliti*”).

L’espressione “*agenti sportivi*” apriva, in linea di principio, a più letture interpretative. Il legislatore sportivo sembra, invece, abbia inteso precisare la necessità della qualifica di “*socio*” dell’agente sportivo, allineandosi peraltro alla formulazione del corrispondente art. 19, comma 2, lettera c) del vigente Regolamento Agenti Sportivi CONI.

In ogni caso, se si interpretasse letteralmente l’art. 19, co. 2, lett. c) del NRA, il requisito dell’iscrizione del “*socio agente sportivo*” alla “*sezione agenti sportivi*” o alla “*sezione agenti sportivi stabiliti*” sembrerebbe precludere, agli agenti sportivi domiciliati che esercitino l’attività in forma imprenditoriale, l’iscrizione dell’agenzia sportiva all’elenco.

Soccorrono tuttavia sia l'art. 23 (già art. 22), quinto comma, sia la clausola di compatibilità prevista dall'art. 25, co. 7.⁴⁴

2.3.5 I contratti di mandato degli agenti sportivi – Autonoma rappresentanza del calciatore/della calciatrice in costanza di contratto di mandato sportivo

Regolamento CU 227 27.04.2022	Regolamento CU 225 23.04.2025
Art. 21, co. 17, lett. c) – I contratti di mandato degli agenti sportivi	
/	<p>17. Sono vietate in un contratto di mandato sportivo le clausole che:</p> <p>a) limitano la capacità di un calciatore/una calciatrice, di negoziare e/o concludere autonomamente un contratto di prestazione sportiva senza il coinvolgimento di un agente sportivo;</p> <p>b) penalizzano un calciatore/una calciatrice, se questi/a decide di negoziare e/o concludere autonomamente un contratto di prestazione sportiva senza il coinvolgimento di un agente sportivo.</p>

Insieme alla nuova disciplina della domiciliazione, il neo-introdotto comma 17 dell'art. 21 rappresenta la novità normativa che ha suscitato maggiore clamore e dibattito tra agenti sportivi ed operatori.

Tale norma ha introdotto il divieto di inserire in un contratto di mandato sportivo clausole che (i) limitano la possibilità del calciatore/della calciatrice di negoziare e/o concludere autonomamente (cioè senza la rappresentanza dell'agente sportivo mandatario) il proprio contratto di prestazione sportiva e/o (ii) penalizzano il calciatore o la calciatrice che decidano di procedere in tal senso.

A ben vedere, anche questa nuova norma costituisce una trasposizione quasi integrale dell'art. 12, co. 13 delle FFAR. Il “quasi” è motivato dal fatto che l'art. 21, co. 17 del NRA non specifica le conseguenze giuridiche del divieto,

⁴⁴ Per completezza, si riporta di seguito il testo di entrambe le previsioni:

- art. 23, co. 5: “Se l’attività di agente sportivo domiciliato è organizzata in forma societaria attraverso la costituzione di una società, in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del presente Regolamento, il legale rappresentante della stessa deve chiederne l’iscrizione nell’apposito elenco del Registro federale”;

- art. 25, co. 7: “Le disposizioni che fanno riferimento agli agenti sportivi sono applicabili anche agli agenti sportivi stabiliti e agli agenti sportivi domiciliati, in quanto compatibili”.

diversamente dall'art. 12, co. 13 delle FFAR che invece precisa la nullità – “*null and void*” – delle clausole limitative dell'autonoma rappresentanza.⁴⁵

In termini sistematici, il nuovo co. 17 deve essere letto in combinato disposto con il nuovo art. 18 (Diritti ed obblighi delle società sportive), co. 3: mentre il precedente art. 18, co. 3, imponeva alla società sportiva di rivolgersi esclusivamente all'agente sportivo incaricato dal calciatore, ora, pur in costanza di mandato conferito all'agente sportivo dal calciatore/dalla calciatrice, si ammette che la società sportiva possa rivolgersi direttamente al calciatore/alla calciatrice.

Regolamento CU 227 27.04.2022	Regolamento CU 225 23.04.2025
Art. 18, co. 3 – Diritti e obblighi della società sportiva	
3. Ove la società sportiva intenda concludere un contratto di prestazione sportiva con un calciatore deve rivolgersi esclusivamente all'agente sportivo incaricato dal calciatore, se nominato e risultante dagli atti depositati presso la Commissione Federale Agenti Sportivi, ovvero direttamente con il calciatore stesso se sprovvisto di assistenza.	3. Ove la società sportiva intenda concludere un contratto di prestazione sportiva con un calciatore, deve rivolgersi esclusivamente al calciatore/alla calciatrice e/o all'agente sportivo incaricato dal calciatore/dalla calciatrice, se nominato e risultante dagli atti depositati presso la Commissione Federale Agenti Sportivi, ovvero direttamente con il calciatore stesso se sprovvisto di assistenza.

La norma solleva non pochi dubbi, sia sul piano civilistico sia sul piano fattuale: nella prima prospettiva, la facoltà concessa a calciatore/calciatrice appare svuotare la causa stessa del contratto di mandato, trasformando il diritto di avvalersi dell'attività di un agente sportivo nell'onere, a carico del calciatore/calciatrice, di coinvolgere l'agente sportivo una volta che sia stato contattato direttamente da una società; nella seconda prospettiva, in ottica patologica, non può escludersi uno scenario in cui (i) il calciatore/la calciatrice, in costanza di contratto di mandato con il proprio agente sportivo ed avendo già avviato contatti con altro agente sportivo, comunichi all'agente sportivo mandatario che intende negoziare autonomamente il contratto di prestazione sportiva con la società sportiva e, contestualmente,

⁴⁵ Per completezza, si riporta di seguito il testo dell'articolo 12, comma 13 delle FFAR:

“*Any clause in a Representation Agreement that*

a) limits an individual's ability to autonomously negotiate and conclude an employment contract without the involvement of a Football Agent; and/or

b) penalises an individual if autonomously negotiate and/or conclude an employment contract without the involvement of a Football Agent will be null and void.

(ii) prospetti alla società sportiva la possibilità di farsi assistere dal “nuovo” agente sportivo. Ciò determinerebbe una situazione di revoca di fatto del, o di recesso indiretto dal contratto di mandato in essere tra calciatore/calciatrice ed agente sportivo, la cui prova in sede di contenzioso sarebbe però estremamente complessa.

2.3.6 Il corrispettivo dovuto all’agente sportivo – Calciatori/Calciatrici minorenni e contratto di apprendistato

Corrispettivo	
Regolamento CU 227 27.04.2022	Regolamento CU 225 23.04.2025
Art. 21, co. 12	Art. 22, co. 7
12. Un calciatore minore di età non può essere assistito da un agente sportivo prima del compimento anagrafico del suo 16° anno di età. L’incarico conferito ad un agente sportivo da parte di calciatori minori di età deve essere sottoscritto anche da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall’esercente la tutela legale o la curatela legale. Nessun pagamento, utilità, beneficio o altro compenso è dovuto all’agente sportivo in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori minori di età. Qualsiasi accordo contrario è nullo ed è soggetto alle sanzioni di cui al Regolamento disciplinare adottato dalla FIGC, in osservanza al Regolamento disciplinare CONI Agenti Sportivi.	7. Nessun pagamento, utilità, beneficio o altro compenso è dovuto all’agente sportivo in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori/calciatrici minori di età. Resta ferma la possibile remunerazione dell’agente sportivo nel caso costui presti i propri servizi ai fini della stipula del primo, o successivo, contratto di prestazione sportiva professionistica di un calciatore/una calciatrice minorenne. Qualsiasi accordo contrario è nullo ed è soggetto alle sanzioni di cui al Regolamento disciplinare adottato dalla FIGC, in osservanza al Regolamento disciplinare CONI Agenti Sportivi.
Art. 21, co. 16	Art. 22, co. 9
16. Nessun corrispettivo è dovuto all’agente sportivo da parte di un calciatore o di una società sportiva qualora il calciatore sottoscriva un contratto di prestazione sportiva ai minimi federali.	9. Nessun corrispettivo è dovuto all’agente sportivo da parte di un calciatore/una calciatrice o di una società sportiva qualora il calciatore/la calciatrice sottoscriva un contratto di prestazione sportiva ai minimi federali o di apprendistato.

Detto dell'autonoma collocazione delle previsioni relative al corrispettivo sotto il nuovo art. 22,⁴⁶ degne di particolare rilievo risultano le nuove norme relative alla possibilità o meno per l'agente sportivo di ricevere una remunerazione in ipotesi di assistenza di calciatori/calciatrici minorenni, nonché in ipotesi di assistenza nella negoziazione e nella sottoscrizione di contratto di apprendistato sportivo.⁴⁷

In particolare:

- all'art. 22, co. 7, fermo il principio per cui è escluso ogni tipo di compenso all'agente sportivo in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori/calciatrici minori di età, viene fatta salva la “*possibile remunerazione all'agente sportivo nel caso in cui costui presi i propri servizi ai fini della stipula del primo, o successivo, contratto di prestazione sportiva professionistica di un calciatore/una calciatrice minorenne*”; e
- all'art. 22, co. 9, è escluso ogni tipo di corrispettivo all'agente sportivo non solo in caso di contratto di prestazione sportiva sottoscritto ai minimi federali (ipotesi già prevista), ma anche – ora – in caso di sottoscrizione di un contratto di apprendistato sportivo.

A parere degli scriventi, il nuovo comma 7 è da accogliere con favore: pur nella primaria esigenza di tutela del soggetto minore di età – in aderenza a quanto sancito dalla FIFA a livello internazionale – non si comprendeva perché, a fronte di attività lavorativa, ancorché espletata per calciatore minorenne, non potesse essere riconosciuta alcuna remunerazione all'agente sportivo, soprattutto nell'ipotesi in cui il calciatore/la calciatrice minorenne dimostrasse un profilo già rilevante per età ed abilità calcistiche e venisse concluso un contratto di prestazione sportiva professionistica.

La nuova previsione si inserisce pertanto in un corretto bilanciamento tra esigenza di tutela del soggetto minore e riconoscimento remunerativo dell'attività professionale prestata dall'agente sportivo.

Più comprensibile appare la totale esclusione prevista dal comma 9 in tema di contratto di apprendistato, data la natura prevalentemente formativa di questa tipologia contrattuale.

⁴⁶ Cfr. paragrafo 2.2 del presente contributo.

⁴⁷ Il contratto di apprendistato sportivo è una nuova figura contrattuale operativamente implementata con l'Accordo Collettivo tra FIGC, Lega Serie A ed Associazione Italiana Calciatori (AIC) sottoscritto il 10 marzo 2023, con durata fino al termine della stagione sportiva 2023/2024 – per una analisi in dettaglio si rinvia a L. FERRARI, V. CALANDRELLI, *A Guide to Serie A's new collective bargaining agreement*, in *LawinSport*, 12 settembre 2023.

Si segnala, inoltre, che recentemente – tra il 4 ed il 5 agosto 2025 – è stato sottoscritto un nuovo Accordo Collettivo tra FIGC, Lega Serie A ed AIC, con durata fino al termine della stagione sportiva 2029/2030, in cui è rimasta sostanzialmente immutata la disciplina del contratto di apprendistato sportivo, fermo il coordinamento con le nuove disposizioni delle Norme Organizzative Interne Federali (NOIF) nel frattempo approvate.

2.4 Nuovo Regolamento Disciplinare – Le novità regolamentari

Regolamento CU 227 27.04.2022	Regolamento CU 225 23.04.2025
Art. 17, co. 5 – Conflitto di interessi	
/	5. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, ricevere, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 del Regolamento Federale Agenti Sportivi, qualsiasi corrispettivo diverso da quello previsto all'art. 22 del medesimo regolamento.

Il Nuovo Regolamento Disciplinare riporta per lo più allineamenti formali minori, che ricalcano quelli di tipo sistematico già descritti nel paragrafo 2.2 relativo al NRA (ad esempio, la sostituzione di “*calciatori*” con il sintagma “*calciatori/calciatrici*”; Registro federale e Nazionale (in maiuscolo); spaziature).

L'unica modifica di natura sostanziale riguarda l'art. 17 (Conflitto di interessi), comma 5, in virtù del quale “*è fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, ricevere, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2 Regolamento Federale Agenti Sportivi, qualsiasi corrispettivo diverso da quello previsto all'articolo 22 del medesimo Regolamento*”.

Anche tale illecito di natura disciplinare, in base al successivo comma 6, comporterà la sospensione dell'agente sportivo da tre a trentasei mesi.

3. Criticità interpretative e reazioni del settore

3.1 Le obiezioni delle associazioni di categoria

L'adozione del NRA 2025 ha provocato un'immediata e compatta reazione negativa da parte delle principali associazioni di categoria – Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società (AIACS) e *Italian Association of Football Agents* (IAFA) – che hanno denunciato la mancanza di concertazione, il disallineamento rispetto alla normativa nazionale e la trasposizione acritica delle FFAR.⁴⁸

Tra i punti di maggiore criticità sollevati figurano:

- la previsione del divieto di compensi nei contratti di apprendistato (art. 22 del NRA), che secondo le associazioni viola il principio di libertà contrattuale;

⁴⁸ M. DAMIANI, *Calcio, agenti in rivolta contro il regolamento FIGC*, articolo reperibile online all'indirizzo web <https://www.italiaoggi.it/settori/sport/calcio-agenti-in-rivolta-contro-il-regolamento-figc-svadbyyn>, 26 aprile 2025.

- il divieto di inserire nei mandati clausole che penalizzino i calciatori/le calciatrici che decidano di negoziare e concludere autonomamente un contratto (art. 21, comma 17 del NRA), criticato in quanto potenzialmente lesivo dell'equilibrio contrattuale e delle prerogative degli agenti sportivi;
- l'introduzione di una nuova definizione di “agente sportivo domiciliato”, che consente agli agenti con licenza FIFA ma senza requisiti precedenti (residenza pluriennale, attività documentata) di operare in Italia solo grazie alla domiciliazione presso un agente FIGC, con rischi di *dumping*⁴⁹ e perdita di tutela per gli agenti italiani.⁵⁰

In particolare, le associazioni hanno evidenziato che il nuovo assetto non solo comprometterebbe le garanzie professionali per chi opera in Italia, ma esporrebbe la categoria ad una instabilità normativa acuita dal fatto che il D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37 risulta, in assenza di decreti attuativi, “monco”.⁵¹ È stato, inoltre, criticato il fatto che molte delle novità regolamentari sarebbero state giustificate esclusivamente con l'esigenza di uniformarsi alle FFAR, senza tenere conto del contesto normativo italiano e del principio di legalità interna.⁵²

Le reazioni hanno avuto una traduzione giudiziale. Dopo la notifica al CONI, senza successo, di una preliminare istanza di revoca o annullamento in autotutela della Delibera n. 117/2025 (cioè di una delle due delibere del 14 aprile 2025, di accoglimento del NRA da parte della Giunta Nazionale del CONI), il 9 giugno 2025 AIACS e IAFA hanno agito in sede amministrativa davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio Roma, chiedendo l'annullamento del NRA previa sospensione della sua efficacia in via cautelare. Il TAR del Lazio ha tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso, per mancato rispetto della c.d. pregiudiziale sportiva.⁵³

⁴⁹ Per *dumping* in materia di agenti sportivi si intende il fenomeno per cui un agente sceglie di abilitarsi in una Federazione o in un Paese caratterizzato da regole meno restrittive (in termini di requisiti di accesso, controlli, limiti ai compensi o obblighi fiscali), così da poter operare a condizioni più favorevoli rispetto ad altri agenti soggetti a discipline più severe. Il termine richiama, per analogia, il concetto di *dumping fiscale* o *sociale*, e viene utilizzato per descrivere situazioni di concorrenza regolamentare al ribasso suscettibili di alterare l'equilibrio del mercato e di compromettere l'efficacia dei tentativi di armonizzazione internazionale.

⁵⁰ A. PORZIO, P. MARSILIO, *Nuovo regolamento FIGC, ecco perché gli agenti protestano*, in *Calcio&Finanza*, 1 maggio 2025, articolo reperibile online all'indirizzo web https://www.calcioefinanza.it/2025/05/01/protesta-agenti-regolamento-figc/?refresh_ce.

⁵¹ Cfr. nota n. 5 sopra.

⁵² *Nuovo regolamento agenti, i procuratori allo scontro con la FIGC*, in *Calcio&Finanza*, 24 aprile 2025, articolo reperibile online all'indirizzo web https://www.calcioefinanza.it/2025/04/24/scontro-agenti-figc-nuovo-regolamento/?refresh_ce.

⁵³ Non essendo questa la sede per analizzare in dettaglio le motivazioni della sentenza del TAR e le conseguenti implicazioni, si rinvia alla lettura della sentenza integrale (TAR Lazio Roma, Sez. I ter, sentenza del 2 luglio 2025, n. 12986).

3.2 *Il problema dell'eccesso di regolamentazione e della disomogeneità tra Federazioni*

Detto brevemente delle obiezioni delle associazioni di categoria, il nuovo impianto regolamentare ha evidenziato una più ampia criticità sistematica: la proliferazione normativa disallineata su più livelli (internazionale, nazionale, federale) e la mancanza di coordinamento tra ordinamenti sportivi.

Come già sottolineato nel precedente paragrafo 1.1, l'attuale configurazione regolamentare genera sovrapposizioni disfunzionali tra FFAR, regolamenti FIGC e norme statali, con conseguente incertezza per gli operatori e rischi di contenzioso per ogni fase dell'attività: dalla validità del mandato, al deposito contrattuale, fino al regime dei compensi.

La FIGC appare aver aderito al modello FIFA, anticipando la propria regolazione rispetto all'adozione dei decreti attuativi nazionali. Tale scelta ha determinato un'inversione metodologica rispetto al recente passato⁵⁴ e prodotto un effetto di scollamento interno tra l'ordinamento sportivo e quello pubblico, con inevitabili ricadute operative sugli agenti sportivi abilitati in Italia.

La frammentazione si riflette anche nei meccanismi di vigilanza e controllo. A fronte di un'idea di autoregolamentazione centralizzata (FIFA), permangono competenze parallele attribuite al CONI e alle singole Federazioni, oltre alla giurisdizione amministrativa nazionale che – entro certi limiti, e come confermato dalla giurisprudenza – conserva la possibilità di sindacare gli atti federali ove producano effetti autoritativi.

In questo scenario, cresce l'esigenza di una riforma sistematica che ricomponga le fonti in modo coerente, con una chiara gerarchia normativa e meccanismi di raccordo tra le autorità coinvolte. In mancanza di tale coordinamento, il rischio è quello di accentuare l'informalità e l'abbandono del sistema regolato da parte degli operatori, favorendo fenomeni di intermediazione non registrata o elusione contrattuale.

4. *Prime riflessioni applicative e prospettive di evoluzione*

4.1 *Quale equilibrio tra controllo federale e libertà d'impresa?*

L'adozione del NRA, e in particolare la scelta di recepire nella misura più ampia possibile il modello FIFA (FFAR), riporta al centro dell'analisi giuridica il delicato rapporto tra autonomia dell'ordinamento sportivo e libertà economica degli operatori, *in primis* degli agenti sportivi. La tensione tra regolazione federale e libertà d'impresa non è nuova, ma assume oggi una particolare rilevanza alla luce del tentativo della FIFA di creare uno standard globale, con il conseguente effetto di pressione sulle Federazioni nazionali e sulle prerogative normative degli Stati.

⁵⁴ In materia di agenti sportivi gli interventi regolamentari della FIGC sono stati tendenzialmente successivi, e di adeguamento, alle modifiche regolamentari del CONI.

In questo contesto, il principio di proporzionalità costituisce il parametro essenziale per valutare la legittimità delle restrizioni introdotte. Secondo il parere espresso dalla Commissione Europea nel 2023, le misure previste dalle FFAR – incluso il tetto alle commissioni, l’obbligo di licenza e la limitazione delle clausole nei mandati – possono ritenersi compatibili con l’art. 101 TFUE solo se funzionali ad un obiettivo di interesse generale e purché siano proporzionate rispetto allo scopo perseguito.⁵⁵

Il lodo CAS 2023/O/9370 ha confermato tale impostazione, ritenendo che le disposizioni delle FFAR fossero giustificate da obiettivi di interesse generale – in particolare l’integrità e la trasparenza del mercato dei trasferimenti – e fossero quindi compatibili con le libertà economiche se applicate in modo proporzionato.⁵⁶ La giurisprudenza arbitrale ha così contribuito a legittimare l’intervento regolatorio, a condizione che esso non ecceda quanto strettamente necessario per raggiungere gli scopi dichiarati.

Non tutte le decisioni hanno però seguito questa linea: basti ricordare la *Rule K Arbitration Award*, che ha inferto un colpo significativo a diverse previsioni delle FFAR, mettendo in luce come il loro impianto non sia esente da criticità e resti esposto a contestazioni sul piano della proporzionalità e della compatibilità con le libertà economiche fondamentali.⁵⁷

Nel caso italiano, tale bilanciamento si riflette nella necessità di armonizzare le funzioni regolative della FIGC con le garanzie costituzionali ed europee, in particolare con il principio di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e con la tutela della concorrenza (artt. 101-102 TFUE). L’esperienza recente ha mostrato che l’estensione del potere regolamentare federale, se non accompagnata da una base normativa statale o da un controllo giurisdizionale effettivo, rischia di comprimere in modo eccessivo i margini operativi degli agenti sportivi, producendo incertezza e contenzioso.

In prospettiva, ogni nuova modifica regolamentare dovrà essere giustificata in modo esplicito secondo i criteri elaborati a livello europeo e arbitrale: necessità, proporzionalità, trasparenza. Ciò vale sia per eventuali ulteriori recepimenti delle FFAR, sia per future scelte normative autonome della FIGC. L’equilibrio tra controllo federale e libertà d’impresa non sembra possa più essere concepito in termini strettamente gerarchici, ma come una dialettica fondata su criteri razionali e verificabili.

⁵⁵ COMMISSIONE EUROPEA, Contributo scritto nel procedimento *C 209/23 RRC Sports v. FIFA*, ottobre 2023, reperibile online all’indirizzo web <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62023CN0209>.

⁵⁶ CAS 2023/O/9370 *Professional Football Agents Association (PROFAA) v. FIFA*, reperibile sul database giurisprudenziale del TAS.

⁵⁷ *Rule K Arbitration Award, CAA Base Ltd, Key Sports Management Ltd (Wasserman), Stellar Football Ltd, ARETÉ Management Ltd vs The FA & FIFA*, 30 novembre 2023. Il lodo ha chiarito come alcune disposizioni delle FFAR (in particolare il “*fee cap*” e la regola del pagamento pro rata) sarebbero incompatibili con la legge nazionale inglese sulla concorrenza (*Competition Act 1998*), impedendo alla Federazione calcistica inglese (FA) di implementarle nel proprio regolamento nazionale.

4.2 Il ruolo degli organi disciplinari e della giurisprudenza sportiva (FIGC, CONI, CAS)

Un secondo aspetto cruciale per comprendere le prospettive applicative del NRA riguarda il ruolo degli organi giurisdizionali e disciplinari, sia a livello interno che internazionale.

A livello nazionale, il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI e le Corti federali FIGC saranno chiamati a risolvere le prime controversie sull'applicazione concreta delle nuove regole. La loro giurisprudenza potrà orientare la prassi e contribuire a definire, in concreto, i margini di legittimità dei nuovi regolamenti rispetto ai principi generali dell'ordinamento.

Sul piano sovranazionale, tuttavia, il baricentro non è rappresentato unicamente dal Tribunale Arbitrale dello Sport. Se è vero che il CAS continua a svolgere un ruolo importante nell'interpretazione delle norme FIFA, l'esperienza dimostra – come emerso nel caso *Seraing*⁵⁸ e nel lodo CAS 2023/O/9370⁵⁹ – che la tenuta delle FFAR dipende in misura decisiva dal controllo esercitato dalle istituzioni dell'UE e, in ultima istanza, dalla Corte di giustizia.

La giurisprudenza sportiva assume dunque una funzione integrativa e correttiva rispetto alla rigidità del testo normativo, ma non esaurisce il quadro: essa si affianca, piuttosto, al sindacato più penetrante svolto dagli organi di giustizia europea. In questo senso, il futuro della disciplina degli agenti sportivi – e la sua effettiva sostenibilità – dipenderà anche dalla capacità degli organi di giustizia sportiva di dialogare in modo coerente con i principi consolidati nell'ordinamento dell'UE, evitando eccessi formalistici e promuovendo un'applicazione equilibrata delle norme.

⁵⁸ CGUE, sentenza del 1 agosto 2025, C-600/23, *Royal Football Club Seraing v. FIFA*, ECLI:EU:C:2025:617.

Il lodo CAS relativo a controversie disciplinari internazionali fu invocato in procedimenti nazionali belgi e sollevò questioni di compatibilità con il diritto dell'UE circa l'efficacia dell'arbitrato obbligatorio imposto da regolamenti sportivi. La CGUE ha stabilito che, in dispute connesse allo sport come attività economica nell'UE, i lodi CAS non possono avere incondizionatamente autorità di "res judicata" nei Paesi membri qualora non sia prevista una revisione giudiziale effettiva da parte dei tribunali degli Stati membri per verificare la conformità delle pronunce con il pubblico ordine dell'UE.

⁵⁹ Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha esaminato le impugnative delle FFAR, tra cui il cosiddetto "tetto" alle commissioni, sotto il profilo della compatibilità con norme nazionali, con il diritto svizzero, con il diritto dell'UE e con i principi generali (libertà di prestazione di servizi, concorrenza, proporzionalità). Il lodo ha respinto le eccezioni sollevate da PROFAC, confermando in larga parte la legittimità delle disposizioni contestate, ma contenendo argomentazioni che delineano i limiti del potere regolamentare di organismi sportivi rispetto ai vincoli europei.

5. Conclusioni

Il percorso che ha condotto all'adozione del NRA e del Nuovo Regolamento Disciplinare rivela che la disciplina degli agenti sportivi poggia su un equilibrio instabile tra normative multilivello, tensioni sistemiche e conflitti di interessi che travalicano i confini del diritto sportivo. L'entrata in vigore del NRA rappresenta l'ennesima tappa di un percorso che intreccia esigenze di conformità internazionale, tutela della libertà professionale e rispetto dell'ordinamento nazionale.

La regolamentazione federale italiana non è un semplice recepimento delle prescrizioni FIFA, ma un atto di sintesi complesso, talvolta contraddittorio, che si colloca tra spinte globali alla standardizzazione (FFAR), rivendicazioni di autonomia delle associazioni nazionali di categoria e vincoli inderogabili del diritto statale ed europeo. Ne emergono, da un lato, passi avanti sul piano della trasparenza e della professionalizzazione della categoria; dall'altro, persistenti criticità, quali la frammentazione normativa, maggior rischio di contenzioso e la rottura del dialogo con gli operatori del settore.

La sfida del sistema sportivo italiano è trovare un equilibrio stabile e giuridicamente compatibile tra controllo federale e libertà d'impresa. In questa prospettiva, la giurisprudenza – sportiva e statale, nazionale e sovranazionale – avrà un ruolo decisivo nel chiarire i margini di legittimità delle restrizioni introdotte e nel garantire all'attività degli agenti sportivi un quadro di regole certe, proporzionate e sostenibili.

Il nuovo regolamento, quindi, non sembra restituire il quadro normativo finale. Esso apre piuttosto una fase di verifica applicativa e di assestamento, in cui la compatibilità tra le varie fonti giuridiche e la capacità di mediare tra interessi contrapposti sveleranno l'efficacia della disciplina e la capacità operativa dell'ordinamento sportivo italiano.

In conclusione, questo lavoro ha cercato non tanto di dare risposte definitive, quanto di offrire un orizzonte interpretativo, un modo realista ed efficace di guardare alla regolazione della materia degli agenti sportivi come relazione complessa tra sistemi, interessi, persone e professionisti.

Bibliografia

- DAMIANI M., *Calcio, agenti in rivolta contro il regolamento FIGC*, reperibile online all’indirizzo web <https://www.italiaoggi.it/settori/sport/calcio-agenti-in-rivolta-contro-il-regolamento-figc-svadbyyn>, 26 aprile 2025.
- FERRARI L., CALANDRELLI V., *A Guide to Serie A’s new collective bargaining agreement*, in *LawinSport*, 12 settembre 2023.
- LUBRANO E., *La disciplina dell’agente sportivo: situazione attuale e prospettive future*, *Rivista di Diritto dello Sport*.
- G. NICOLELLA, *Le modifiche al Regolamento Agenti Sportivi FIGC di cui al CU 255 del 23 aprile 2025*, reperibile online all’indirizzo web <https://gabrielenicolella.it/2025/04/25/le-modifiche-al-regolamento-agenti-sportivi-figc-di-cui-al-cu-255-del-23-aprile-2025/>.
- PIROLI M., *L’agente sportivo alla luce dell’attuale normativa nazionale e internazionale*, in *Dir. sport*, 2023, 78-79.
- PIROLI M., *The practice of FIFA Football Agent activity in Italy: critical profiles*, reperibile online all’indirizzo web https://www.linkedin.com/posts/ffar-online_the-practice-of-fifa-football-agent-activity-activity-7355218411217477633-teKj/.
- PORZIO A., MARSILIO P., *Nuovo regolamento FIGC, ecco perché gli agenti protestano*, in *Calcio&Finanza*, 1 maggio 2025, reperibile online all’indirizzo web https://www.calciofinanza.it/2025/05/01/protesto-agenti-regolamento-figc/?refresh_ce.
- PROVVISIERO G., *Federazioni sportive nazionali: la natura ibrida*, reperibile online all’indirizzo web <https://www.altalex.com/documents/news/2021/05/02/federazioni-sportive-nazionali-natura-ibrida>, 2 maggio 2021.
- SANINO M., *I soggetti istituzionali*, in S. Bellomo, G. Capilli, M.A. Livi, D. Mezzacapo, P. Sandulli (a cura di), *Lineamenti di Diritto Sportivo*, Giappichelli, Torino, 2024, 67-68.
- SAPORITO A., *Le federazioni sportive. Natura giuridica e discipline applicabili*, in *Ambientediritto.it*, 2020, 17-18.
- SAPORITO G.L., *Sulla natura «pubblica» delle Federazione decide la Corte Ue: in ballo appalti e servizi milionari*, in *Il Sole 24 Ore*, reperibile online all’indirizzo web <https://www.ilsole24ore.com/art/fede-saporito-ABdhtNbB>, 7 marzo 2019.
- TOGNON J., GRECO G., *L’ordinamento sportivo internazionale*, in L. Colantuoni, F. Iudica (a cura di), *Diritto Sportivo*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2020, 47.
- TONICELLO C., *La figura dell’agente sportivo e la nuova riforma introdotta dalla Legge di Stabilità*, reperibile online all’indirizzo web www.diritto.it (febbraio 2018).